

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 7 agosto 2002

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

Avvertenze: Ai sensi della L.R. 20-12-2000, n. 39, il Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in cinque parti: nella PRIMA parte sono pubblicati le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalità rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti, i decreti del Presidente della Giunta e degli assessori — integralmente o in sunto —, nonché le disposizioni, gli atti e i comunicati emanati dagli organi regionali; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione nonché gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale ed i dispositivi di sentenze e ordinanze della Corte che riguardino leggi della Regione; (le parti I-II sono pubblicate in un unico fascicolo); nella TERZA parte sono pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione e quelli liberamente richiesti dagli interessati, nonché gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 11-2-1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla L.R. 20-5-1986, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; nella QUARTA parte sono pubblicate le determinazioni del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali e delle sue Sezioni; nella QUINTA parte sono pubblicati gli oggetti delle proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di indirizzo e programmazione, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione (L.R. 21-3-1997, n. 7).

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO SONO RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 78.

Disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni - Sostituzione dell'ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001 Pag. 1506

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 79.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Ordinanza commissariale n. 61/1998 - Intervento «Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del presidio ospedaliero S. Giovanni Battista» nel comune di Foligno - Presa d'atto perizia di variante e variata distribuzione di spesa n. 3 Pag. 1511

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 80.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria» - Costituzione comitato di crisi e unità operativa regionale Pag. 1511

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2002, n. 81.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Prime misure nei comuni di Todi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, Valfabbrica, Tuoro sul Trasimeno Pag. 1512

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 215.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia, nella sua qualità di capofila con delega della Provincia di Terni quale soggetto attuatore della programmazione sovra ambito per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 1513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 216.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Città di Castello, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Umbertide, San Giustino, Citerna, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 1 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 1515



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 217.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Todi, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Deruta, Marsciano, Collazzone, S. Venanzo, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Massa Martana ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 4 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 1517



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 218.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Fabro, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 12 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Pag. 1519



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2002, n. 219.

Costituzione del Consiglio direttivo del Comitato «Umbria Film Commission» Pag. 1521

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 849.

Iscrizione di fondi vincolati. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art. 46, I comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 Pag. 1521

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2002, n. 867.

Direttiva regionale contenente «Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali». Aggiornamento e modalità di pagamento dei diritti in materia di minerali solidi e risorse geotermiche Pag. 1524



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2002, n. 880.

Legge regionale 9 marzo 2000, n. 19. Indirizzi per la gestione del patrimonio agro-forestale di cui all'articolo 11 Pag. 1526



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 909.

DGR 242/00. Intervento porta urbana comune di Montefranco. Presa d'atto perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento al Comune euro 759,28 Pag. 1529



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 910.

DGR 242 del 1° marzo 2000. Piano delle infrastrutture 1999-2001, Proroga termini Pag. 1531



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 911.

D.G.R. n. 285/2001 - Programmi integrati di recupero. Autorizzazione all'avvio della progettazione delle UMI di fascia 3 - Proroga termini Pag. 1533



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 912.

D.G.R. 6220/1998 e 550/1999 - Ulteriore proroga termini per ultimazione lavori Pag. 1534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. **913**.

Sisma 26 settembre 1997. Opere infrastrutturali P.I.R. loc. Boschetto del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento di € 4.421,62 Pag. 1535

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. **914**.

Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali P.I.R. loc. Col. S. Angelo del comune di Nocera Umbra. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e concessione ulteriore finanziamento di € 35.493,47
Pag. 1537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. **915**.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Approvazione seconda perizia di variante al programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina
Pag. 1539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. **916**.

Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Collecroce del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variante e concessione ulteriore finanziamento di € 38.692,87
Pag. 1540

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. **926**.

Controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione BSE - Protocollo regionale operativo con Ispettorato centrale repressione frodi e Nucleo antisofisticazione Pag. 1542

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2002, n. **981**.

Eventi sismici 1997 - Comune di Sellano «Borgo di Postignano» - Determinazioni Pag. 1543

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2002, n. **982**.

Terremoto anno 1997 - Modifica D.G.R. n. 937/01. Criteri e modalità per l'acquisizione delle aree utilizzate per insediamenti abitativi Pag. 1545

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2002, n. **1058**.

D.G.R. n. 231 del 6 marzo 2002 - Leader+ 2000-2006 - Proroga tempi procedure Pag. 1546

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 maggio 2002, n. **4007**.

Legge n. 449/97, art. 11. Credito d'imposta in favore delle PMI. DGR n. 12467 del 19 dicembre 2001. Rettifiche Pag. 1546

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28 giugno 2002, n. **5805**.

Società italiana acque minerali e termali s.r.l. di Spello (PG): accreditamento provvisorio Pag. 1549

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VII: PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. **5858**.

Fondo integrativo regionale per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni - Liquidazione anno 2002 € 4.109.413,20 (cap. 2885) Pag. 1549

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. **5861**.

Associazione «Centro sociale Ringhiera dell'Umbria Montefalco» di Montefalco - Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/1994 Pag. 1551

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. **5862**.

Associazione «Città viva» di Foligno - Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/1994 Pag. 1551

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. **6075**.

Revoca riconoscimento provvisorio (9-2788/L) sensi D.L.vo 537/92 - Ditta «Le delizie dell'Umbria»
Pag. 1551

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. **6248**.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92 - Grandinata del 10 maggio 2002 - Comune di Calvi dell'Umbria Pag. 1552

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. **6250**.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92 - Siccità invernale periodo novembre 2001-aprile 2002 - Danni ai prati-pascolo
Pag. 1552

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV - PERSONALE DEL S.S.R. E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 luglio 2002, n. **6457**.

Inserimento dei dottori Margaritelli Giorgio e Ciribifera Giovanni nell'Albo regionale degli animatori di formazione in medicina generale istituito con DGR n. 8412 del 24 novembre 1993 Pag. 1553

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL'UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE
Servizio assistenza agli organi,
iter procedimenti e sistema informativo

Prot. n. 1637 - Gruppo misto - Costituzione della componente politica «verdi ecologisti» da parte del consigliere Carlo Ripa di Meana Pag. 1553

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Albo regionale delle ditte boschive idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi - Rinnovo del tesserino alla ditta C.E.B. Impianti s.r.l. - Gubbio Pag. 1553

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002) Pag. 1553

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 386, anno 2002 Pag. 1556

PARTE PRIMA

**LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE**

Sezione I

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. **78**.

Disposizioni in materia di contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni - Sostituzione dell'ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, recante: «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria»;

Visti, in particolare, i commi 2, 3, 5 dell'articolo 7, della predetta ordinanza recanti disposizioni per l'assegnazione di un contributo mensile ai soggetti evacuati dagli alloggi distrutti o dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che abbiano trovato un'autonoma sistemazione abitativa;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare, l'articolo 3, comma 7, nella parte in cui dispone che il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso, per il periodo strettamente necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di ricostruzione richieda di liberare temporaneamente l'immobile;

Rilevato che il sopracitato articolo 3, comma 7, stabilisce che il contributo per l'autonoma sistemazione viene concesso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, fissato al 31 dicembre 2002 dal d.p.c.m. 13 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 gennaio 2002, n. 5;

Richiamate le proprie ordinanze n. 34 dell'11 ottobre 1997, n. 39 del 16 ottobre 1997, n. 49 del 5 novembre 1997 e n. 82 del 9 aprile 1998 le quali disciplinano i primi interventi per l'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 2668/97 ed erogano ai Comuni i contributi previsti;

Visti l'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3076 del 3 agosto 2000, che estende il beneficio in oggetto agli esercenti le attività commerciali e artigianali, la cui sede aziendale sia stata evacuata per consentire l'esecuzione dei lavori, nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale;

Visto l'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3101 del 22 dicembre 2000, che così recita: «Il contributo per l'autonoma sistemazione non può essere concesso ai nuclei familiari dei soggetti proprietari degli alloggi evacuati decaduti dal contributo per la ricostruzione o per il recupero degli stessi o nei confronti dei quali il contributo è stato revocato oppure non abbiano rispettato i termini per la presentazione o l'integrazione dei progetti o il termine per la fine dei lavori»;

Richiamata la propria ordinanza n. 46 del 16 febbraio 1998 recante ad oggetto: «Disposizione per la concessione alle Comunità dei contributi previsti dal comma 5 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamata la propria ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno, sulla base delle osservazioni pervenute da parte di alcuni Comuni e di soggetti già beneficiari del contributo, emanare una nuova ordinanza in sostituzione dell'ordinanza commissariale n. 116 del 27 dicembre 2001, al fine di agevolare il procedimen-

to di concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione;

ORDINA:

Art. 1.

(Domanda di contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione, concesso ai nuclei familiari, agli ospiti delle comunità nonché agli esercenti attività economiche, come disciplinato dalle ordinanze commissariali n. 34/1997, n. 39/97, n. 49/1997, n. 46/1998, nonché dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1009 del 13 settembre 2000, cessa al 31 dicembre 2001. Il comma 2, dell'art.1, dell'o.c. n. 34/97 è abrogato.

2. La domanda di contributo per l'autonoma sistemazione, redatta sulla modulistica allegata, può essere presentata presso il Comune competente per territorio, dai nuclei familiari che:

a) hanno diritto al beneficio, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 61/1998, dell'art. 9 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947/1999, nonché delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2668/1997 e n. 3076/2000 e dell'ordinanza commissariale n. 82 del 9 aprile 1998;

b) occupano unità immobiliari, non dichiarate inagibili, qualora, su disposizione del direttore dei lavori, debbano lasciare l'immobile per consentire l'esecuzione degli interventi di riparazione dell'edificio occupato;

c) lasciano i moduli abitativi assegnati per un'autonoma sistemazione.

3. L'obbligo di presentazione della domanda di contributo nell'anno 2002 riguarda anche i soggetti, già beneficiari del contributo nell'anno 2001, che intendano continuare a fruire di tale beneficio.

4. Nella domanda il richiedente si impegna a comunicare al Comune competente per territorio, entro quindici giorni, tutti i fatti che comportano il venir meno del diritto al contributo, nonché ogni fatto che comporta una modificazione, anche solo per l'aspetto economico, della soluzione abitativa adottata.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissibilità)

1. Sono ammessi al contributo i soggetti di cui all'art. 1, che per la propria sistemazione affrontino spese documentabili per:

a) canoni di locazione;

b) sistemazione di tipo alberghiero, detratte le eventuali spese per il vitto;

c) l'acquisto di strutture mobili temporanee (moduli abitativi mobili, roulotte, camper, prefabbricati). In tale fattispecie, l'interessato, dichiara di aver acquisito le autorizzazioni, se previste dalla legge, ai fini dell'installazione della struttura, e di impegnarsi alla immediata rimozione della stessa struttura una volta completati i lavori di ricostruzione dell'abitazione.

2. Sono altresì ammessi a contributo coloro che sono ospitati presso parenti o affini, entro il quarto grado, non facenti parte, alla data della domanda, del nucleo familiare ospitato. Il nucleo familiare ospitante si impegna a garantire la predetta sistemazione fino alla ricostruzione dell'abitazione.

Art. 3.

(Documentazione)

1. La domanda di contributo deve essere comprovata, a seconda dei casi di cui all'art. 2, dalla seguente documentazione:

a) fotocopia del contratto di locazione e dei documenti attestanti il pagamento dei canoni (art. 2, comma 1, lettera a), salvo l'obbligo del Comune di denunciare eventuali irregolarità all'autorità competente;

b) fattura o altro documento probatorio (art. 2, comma 1, lettera b);

c) documentazione di acquisto della struttura mobile temporanea (art. 2, comma 1, lettera c);

d) dichiarazione del parente o affine, entro il quarto grado, da cui si evince l'impegno a garantire l'ospitalità al soggetto beneficiario del contributo fino alla data di ricostruzione dell'abitazione (art. 2, comma 2);

e) dichiarazione del direttore dei lavori (art. 1, comma 2, lettera b);

f) verbale di riconsegna del modulo abitativo (art. 1, comma 2, lettera c).

Art. 4.

(Erogazione del contributo)

1. La data di decorrenza del contributo è fissata dal Comune in relazione al momento in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione. Il periodo di erogazione ricomprende il mese in cui inizia l'autonoma sistemazione fino al mese in cui si verifica la cessazione della stessa.

2. Il contributo cessa immediatamente di essere erogato con l'avvenuta dichiarazione di agibilità o abitabilità dell'immobile, a seguito dell'ultimazione dei lavori di ricostruzione, fatte salve le sopravvenute cause di decadenza di cui al comma 1, dell'articolo 6.

3. Nel caso di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo può essere erogato a far data dall'inizio dei lavori e perdura fino al giorno antecedente la data fissata, con apposita dichiarazione del direttore dei lavori, per il rientro.

4. Il contributo può essere calcolato, su richiesta dell'interessato, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data di pubblicazione della presente ordinanza nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, a decorrere dalla data di inizio, debitamente comprovata, dell'autonoma sistemazione, anche se questa risulta antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Il Comune competente, accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, provvede all'erogazione entro sette giorni dall'attribuzione dei fondi.

6. La concessione del contributo previsto dalla presente ordinanza presuppone e comporta esplicita rinuncia all'assegnazione di alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione gratuitamente dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti.

Art. 5.

(Mutamento nella composizione del nucleo familiare)

1. I mutamenti nella composizione del nucleo familiare, per fatti intervenuti successivamente alla data del sisma, non rilevano ai fini della quantificazione del contributo, calcolato sulla base della certificazione anagrafica riferita alla data dell'ordinanza di sgombero ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori prevista all'art. 1, comma 2, lettera b).

Art. 6.

(Cause di decadenza)

1. Costituiscono cause di decadenza dal diritto al contributo:

a) l'esercizio dei poteri sostitutivi comunali per l'accertata inerzia del proprietario;

b) la sopravvenuta dichiarazione di decadenza o di revoca del contributo concesso per i lavori di ricostruzione;

c) la scadenza del termine di fine lavori previsto dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 5180/1998 e successive modificazioni;

d) la scadenza del termine di ventiquattro mesi di fine lavori decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo per i lavori previsti nei programmi integrati di recupero;

e) la rinuncia del nucleo familiare beneficiario del contributo al rientro nell'abitazione oggetto di lavori di ricostruzione.

2. Le cause di decadenza indicate alle lettere a) e b) del comma 1, non operano qualora il beneficiario del contributo sia soggetto diverso dal proprietario. In tale caso comunque, il contributo cessa decorsi, al massimo, dodici mesi dal verificarsi della causa di decadenza, fatti salvi i minori termini conseguenti alla soppressione, nelle regioni Umbria e Marche, del contributo per l'autonoma sistemazione.

3. Le cause di decadenza indicate alle lettere c) e d) del comma 1, non operano fino al 31 agosto 2002, qualora il Comune abbia assegnato proroghe o ulteriori termini per l'ultimazione dei lavori. Sono, comunque, sempre fatte salve le sospensioni dei lavori disposte a norma di legge e ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 24 maggio 2002, n. 485.

4. Nel caso in cui l'immobile ammesso a contributo per la ricostruzione risulti in comproprietà, il provvedimento di decadenza dal contributo riguarda solo il comproprietario di cui è stata accertata l'inerzia.

5. Il Comune competente provvede al recupero delle eventuali somme indebitamente erogate, in riferimento al periodo successivo all'intervenuta causa di decadenza, e denuncia all'Autorità giudiziaria i casi di dichiarazioni non veritiere.

Art. 7.

(Ammontare del contributo)

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è concesso nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. In ogni caso, il contributo non può superare l'ammontare della spesa sostenuta mensilmente.

2. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il contributo è erogato fino alla concorrenza del prezzo d'acquisto della struttura mobile, detratti gli importi già percepiti.

Art. 8.

(Sostituzione dell'ordinanza n. 116/2001)

1. La presente ordinanza sostituisce la propria ordinanza n. 116 del 27 dicembre 2001 e ne fa salvi gli effetti prodottisi compatibili con le presenti disposizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, lì 19 luglio 2002

Al Sindaco del Comune di _____

Domanda ammissione al contributo per l'autonoma sistemazione.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
il _____, residente nel comune di _____, località _____
_____, via _____, n. _____
codice fiscale/P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nella qualità di:

- Componente del nucleo familiare;
- Rappresentante legale dell'attività commerciale o artigianale denominata _____;
- Rappresentante legale della Comunità denominata _____;

C H I E D E

- di poter beneficiare del contributo previsto dal comma 2, dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 per la sistemazione autonoma del proprio nucleo familiare;
- di poter beneficiare del contributo previsto dall'ordinanza ministeriale n. 3076 del 3 agosto 2000 per la sistemazione autonoma della attività economica sopra individuata;
- di poter beneficiare del contributo previsto dal comma 5 dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n.2668 del 28 settembre 1997 per la sistemazione autonoma dei componenti della Comunità sopra individuata;

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che alla data del sisma:

Composizione nucleo familiare/Comunità

| |
|----------------|
| nome e cognome |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

* Per i nuclei familiari, a fianco di ogni nominativo, indicare il rapporto di parentela

Dati relativi all'edificio distrutto o danneggiato

L'immobile occupato alla data del sisma, in *proprietà/locazione/altro*, sito in
comune di _____, frazione _____
via _____, n. _____, loc. _____,
di m² utili complessivi _____,
individuato dal Comune con il n. _____, **è / non è** ubicato all'interno del Programma integrato di recupero
denominato _____,
la normativa seguita per la riparazione o ricostruzione dell'alloggio è la seguente:
 domanda di ristrutturazione in base all'ordinanza commissariale n. 61/1997;
 domanda di ricostruzione o ristrutturazione in base alla legge regionale n. 30/1998;

Dati della sistemazione autonoma

ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare/azienda/comunità in data
_____ per un periodo presumibile di n. _____ mesi nell'alloggio situato in comune di
_____, frazione _____
via _____, n. _____ di proprietà
di _____
 specificare (nel caso di cui all'art. 2, comma 2, il grado di parentela col nucleo familiare ospitante

Spesa sostenuta per l'autonoma sistemazione

per provvedere all'autonoma sistemazione con il proprio nucleo familiare viene sostenuta una spesa pari a Euro

 a titolo di locazione come da contratto stipulato in data _____ tra il beneficiario del contributo e il
proprietario dell'alloggio.
 altre tipologie di spese sostenute (art. 3 lettere *b*) e *c*) specificare quali:

- di rinunciare espressamente alla utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione gratuitamente dalla Pubblica amministrazione o da altri Enti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune i fatti o le situazioni comportanti la variazione o la cessazione del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o di omessa comunicazione al Comune dei fatti comportanti la perdita del diritto al contributo e quindi l'indebita erogazione dello stesso;
- di allegare la seguente documentazione (art. 3):

_____, il _____

Firma del richiedente

Dati relativi alla ricostruzione (da compilare a cura del Comune)

L'edificio oggetto di ricostruzione è individuato dal Comune con il numero _____

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 79.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Ordinanza commissariale n. 61/1998 - Intervento «Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del presidio ospedaliero S. Giovanni Battista» nel comune di Foligno - Presa d'atto perizia di variante e variata distribuzione di spesa n. 3.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO N. 2668/97)

Visto l'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 3 marzo 1998 con la quale è stato assegnato in via preliminare, all'Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno, quale Ente attuatore dell'intervento «Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del presidio ospedaliero S. Giovanni Battista» nel comune di Foligno il finanziamento di L. 3.150.000.000, pari a Euro 1.626.839,23;

Vista la propria precedente ordinanza n. 235 del 29 ottobre 1998 con la quale è stato assegnato all'Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno, per l'intervento di cui trattasi, il finanziamento definitivo di pari importo a quello assegnato in via preliminare con la citata ordinanza 61/1998;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 31 ottobre 2000 con la quale l'Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno per l'intervento «Lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del presidio ospedaliero S. Giovanni Battista» nel comune di Foligno, è stata autorizzata all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per l'esecuzione dei lavori previsti nella seconda perizia di variante;

Vista la nota prot. n. 7638 del 5 giugno 2002, acquisita agli atti con prot. n. 2407/IC del 17 giugno 2002, con la quale l'Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno ha trasmesso la documentazione relativa alla terza perizia di variante e variata distribuzione di spesa, nonché il relativo atto di approvazione;

Visto l'art. 14, comma 5, della legge del 30 marzo 1998 n. 61 di conversione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, che stabilisce l'ammissibilità delle varianti in corso d'opera per gli interventi previsti dallo stesso decreto;

Preso atto che i lavori previsti nella perizia di cui trattasi sono finalizzati a determinare significativi e definitivi miglioramenti nella qualità dell'opera;

Vista l'istruttoria redatta dall'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche;

ORDINA:

Art. 1.

1. Si prende atto della perizia di variante e variata distribuzione di spesa n. 3 relativa all'intervento «Lavori

di riparazione dei danni e miglioramento sismico del presidio ospedaliero S. Giovanni Battista» nel comune di Foligno presentata dall'Azienda U.S.L. n. 3 di Foligno, quale Ente attuatore, e approvata dalla stessa con deliberazione del Direttore generale n. 359 del 31 maggio 2002, confermando il finanziamento definitivo assegnato con precedente ordinanza n. 235/1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, li 24 luglio 2002

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2002, n. 80.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria» - Costituzione comitato di crisi e unità operativa regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 luglio 2002, n. 898, con la quale sono state assunte decisioni al fine di assicurare il coordinamento delle politiche e delle attività di competenza della Regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Ritenuto necessario assicurare l'organica collaborazione dei diversi livelli istituzionali, il coordinamento generale e il raccordo con le attività di competenza delle Amministrazioni statali e locali interessate dalla crisi idrica;

ORDINA:

Art. 1.

(Comitato di crisi)

1. Al fine di assicurare il coordinamento generale e il raccordo delle attività di competenza delle amministrazioni statali e locali interessate dalla crisi idrica è costituito un comitato di crisi composto:

— dal Commissario o suo delegato;

— dall'Assessore all'ambiente - Vice Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

— dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o suo delegato;

- dall'Assessore regionale alla tutela della salute e servizi sanitari o suo delegato;
- dal Prefetto di Perugia o suo delegato;
- dal Prefetto di Terni o suo delegato;
- dal Presidente della Provincia di Perugia o suo delegato;
- dal Presidente della Provincia di Terni o suo delegato;
- dal Segretario dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere o suo delegato;
- dal Segretario dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno o suo delegato;
- dai Presidenti degli Ambiti territoriali ottimali n. 1, 2 e 3 o loro delegati.

2. Il Comitato è presieduto dal Commissario o da suo delegato.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali e l'Ufficio di supporto della Presidente della Giunta regionale.

4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale. La segreteria di tale Comitato è costituita da un dipendente regionale in servizio presso il Servizio assistenza giuridico amministrativa per le emergenze, individuato dal competente Direttore.

Art. 2.

(Unità operativa regionale)

1. È costituita l'Unità operativa, formata da personale regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative a supporto del Commissario delegato.

2. Il personale è individuato con successiva ordinanza del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, li 24 luglio 2002

LORENZETTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2002, n. 81.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria». Prime misure nei comuni di Todi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, Valfabbrica, Tuoro sul Trasimeno.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELL'UMBRIA

COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE
(ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 3230/2002)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigio-

namiento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Atteso che ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d) della predetta ordinanza 3230/2002 il Commissario delegato può disporre «... il trasporto, l'adduzione, il trattamento e la distribuzione delle acque...»;

Constatata in particolare la grave situazione in cui versano i comuni di Todi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, Valfabbrica, Tuoro sul Trasimeno;

Viste le richieste inoltrate dai Sindaci dei succitati Comuni con i quali viene attestato:

- di aver messo in atto tutte le misure utili al fine di un razionale uso della risorsa idrica e della riduzione dei consumi;

- di aver utilizzato tutte le fonti di approvvigionamento disponibili;

- di aver provveduto al razionamento della risorsa ovvero, per motivi tecnici, di non poter disporre il razionamento;

Constatata la necessità di intervento tramite autobotti o similari per integrare le riserve idriche con particolare riferimento ai capoluoghi, nelle more dell'attuazione di interventi finalizzati all'acquisizione di nuove fonti di approvvigionamento;

Constatata per alcune situazioni della zona del Tuderite l'impossibilità di ulteriori prelievi nello stesso comprensorio per non aggravare la situazione della falda già a livelli critici;

Atteso che gli enti gestori sono già impegnati ad approvvigionare mediante autobotti numerose frazioni e località in situazione di crisi;

ORDINA:

Art. 1.

1. Il Consorzio acquedotti Perugia (CONAP s.p.a.), Ente che per statuto provvede al rifornimento idropotabile dei Comuni soci tra cui Todi, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, è autorizzato, al fine di garantire la distribuzione di acqua per uso idropotabile per almeno 12 ore/giorno, a rifornire le riserve idriche nei comuni sopra citati, facendo ricorso all'uso di autobotti o similari.

2. I Comuni di Valfabbrica e di Tuoro sul Trasimeno, gestori della distribuzione dell'acqua per uso idropotabile nei propri territori, sono autorizzati, al fine di garantire la distribuzione di acqua per uso idropotabile per almeno 12 ore/giorno, a rifornire le riserve idriche facendo ricorso all'uso di autobotti o similari.

3. L'approvvigionamento mediante autobotti o similari è consentito entro il limite di 60 giorni.

Art. 2.

1. Il CONAP s.p.a., è autorizzato:

- a) per il Comune di Todi ad utilizzare sino a quattro autobotti/giorno con portata minima di 240 quintali; il prelievo può essere effettuato anche nel comune di Baschi presso la sorgente Pasquarella (ATO 2) e il rifornimento avviene in località Ponte Naia;

b) per i Comuni di Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Collazzone ad utilizzare sino a due autobotti/giorno, con portata minima di 100 quintali; il prelievo può essere effettuato anche nel comune di Baschi presso la sorgente Pasquarella (ATO 2).

2. I Comuni di Valfabbrica e di Tuoro sul Trasimeno sono autorizzati ad utilizzare rispettivamente una autobotte/giorno con portata minima di 100 quintali.

Art. 3.

1. La spesa giornaliera ammissibile a finanziamento ammonta a 500,00 Euro per ogni autobotte con portata minima di 240 quintali e ad 400,00 Euro per ogni autobotte con portata minima di 100 quintali.

2. All'onere presunto di 216.000,00 Euro viene fatto fronte con le disponibilità di cui all'art.10 comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002.

Art. 4.

1. I soggetti attuatori della presente ordinanza sono autorizzati, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 9 comma 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3230/2002.

Art. 5.

1. Il CONAP s.p.a. e i Comuni di Valfabbrica e di Tuoro sul Trasimeno sono responsabili della qualità dell'acqua per uso idropotabile trasportata e immessa in rete.

2. Il Commissario delegato è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, li 25 luglio 2002

LORENZETTI

Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 215.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia, nella sua qualità di capofila con delega della Provincia di Terni quale soggetto attuatore della programmazione sovra ambito per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato approvato, tra gli

altri, lo schema dell'Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia nella sua qualità di capofila della programmazione sovra ambito per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Dato atto che l'accordo è stato sottoscritto in data 22 maggio 2002;

Visto il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, art. 59, comma 3;

Decreta:

È approvato l'Accordo di programma sottoscritto in data 22 maggio 2002 tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia, nella sua qualità di capofila della programmazione sovra ambito per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo del citato Accordo di programma e con esclusione degli allegati che lo compongono, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 2002

LORENZETTI

ACCORDO DI PROGRAMMA SOVRA AMBITO

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria e la Provincia di Perugia, nella sua qualità di capofila con delega della Provincia di Terni, quale soggetto attuatore della programmazione sovra ambito per l'attuazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel campo delle politiche di integrazione degli immigrati.

In data 22 maggio 2002 presso la sede della Giunta regionale, in Perugia corso Vannucci, 96, sono presenti:

— per la Regione dell'Umbria Gaia Grossi, nata a Perugia il 27 settembre 1949, in qualità di Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali della Regione dell'Umbria, domiciliata per la carica presso la residenza della Giunta regionale, Palazzo Donini, C.so Vannucci, 96 - Perugia;

— per la Provincia di Perugia Alfredo Andreani, nato a Spoleto il 12 dicembre 1970, in qualità di Assessore provinciale, domiciliato per la carica presso la residenza provinciale, via Palermo, 106 - Perugia e Luca Conti, nato a Perugia il 29 marzo 1962, in qualità di Assessore provinciale, domiciliato per la carica presso la residenza provinciale, p.zza Italia, 11 - Perugia (atto di delega del Presidente della Provincia prot. n. 7/291 del 14 maggio 2002).

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il DPR 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante

norme di attuazione del testo unico 286/98»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001, recante: «Terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 286/98: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, degli obiettivi, delle priorità, delle linee di indirizzo per la predisposizione e attivazione degli interventi»;

Visto il modello D relativo alla programmazione sovra ambito, che si allega al presente Accordo con la annessa scheda finanziaria;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.

Oggetto.

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione del progetto sovra ambito allegato, formulato in base alle finalità di cui all'art. 2 e nei settori di cui all'art. 3 nell'ambito delle priorità definite con deliberazione Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001.

Art. 2.

Obiettivi e finalità.

Le azioni positive di cui all'art. 1 sono volte a favorire un processo di inclusione delle differenze e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel tentativo quotidiano e costante di tenere insieme principi universali e particolarismi. Esse hanno come fine la prevenzione delle situazioni di emarginazione e frammentazione che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale per affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia. Con riferimento al documento programmatico approvato con D.P.R. 5 agosto 1998 gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

- costruire relazioni positive;
- garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;
- assicurare i diritti della presenza legale.

Art. 3.

Interventi.

Gli interventi da realizzare, descritti nelle allegate schede progetto ed analiticamente riepilogati al successivo comma, sono ricompresi nel settore:

- servizi per l'integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati;
- servizi rivolti a facilitare l'interazione tra gli autoctoni e gli immigrati.

Denominazione del progetto sovra ambito (intervento da realizzare):

- Immigrazione in rete: comunicare per integrare.

Art. 4.

Modalità operative.

Il Comitato di coordinamento del progetto istituito dalla Provincia capofila di Perugia, coordinato da un rappresentante dell'ente suddetto, permane per la durata dell'accordo e svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio.

Art. 5.

Tempi di realizzazione.

Il progetto di rete del piano territoriale sovra ambito deve essere realizzato entro 15 mesi dalla stipula del presente Accordo.

Art. 6.

Costi e risorse.

I contraenti danno atto:

— che l'ammontare finanziario complessivo del piano territoriale sovra ambito in oggetto è di Lit. 170.000.000 (Euro 87.797,67) di cui:

Lit. 140.000.000 (Euro 72.303,96) a carico del fondo nazionale;

Lit. 30.000.000 (Euro 15.493,70) come cofinanziamento a carico degli enti locali;

— che il sessanta per cento del contributo assegnato al Piano territoriale sovra ambito viene liquidato dalla G.R. alla Provincia di Perugia in qualità di capofila subito dopo la stipula del presente Accordo e comunque non oltre sessanta giorni da essa;

— il restante quaranta per cento viene liquidato dalla G.R. alla Provincia capofila a seguito di presentazione da parte della medesima della rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione.

Art. 7.

Risultati perseguiti.

Con il progetto presentato si intendono perseguire i seguenti risultati:

— creare un sito web con un proprio dominio di identificazione;

— collegare i comuni capofila dei dodici ambiti territoriali, utilizzando la rete in corso di costituzione degli EE.LL. umbri ed un primo gruppo di centri di prima accoglienza e/o servizi per immigrati;

— creare una banca dati sulle opportunità lavorative per sostenere ed assistere il processo di inserimento sociale ed economico della popolazione straniera presente sul territorio.

Art. 8.

Monitoraggio.

Entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo di programma il coordinatore del gruppo di progetto presenta alla Regione una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti. Nella stessa deve essere specificato lo stato di avanzamento del progetto in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

Art. 9.

Poteri sostitutivi.

Trascorsi sei mesi dalla stipula dell'Accordo, entro i quarantacinque giorni successivi, l'Amministrazione regionale verifica lo stato di avanzamento del progetto e, in caso di ritardi o inadempienze della Provincia capofila, concede un termine per gli adempimenti necessari, trascorso il quale, in caso di esito negativo, procede alla sua sostituzione con un diverso capofila. Qualora, anche dopo la sostituzione del capofila, persistano le inadempienze o i ritardi, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed alla destinazione delle somme resesi disponibili ad altro progetto sovra ambito.

Art. 10.

Collegio di vigilanza.

La vigilanza sulla esecuzione e sull'attuazione del presente Accordo di programma è svolta da un Collegio composto dai rappresentanti dei Comuni, della Provincia capofila e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, che lo presiede. Le decisioni sono assunte, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dirime le eventuali controversie insorte tra le parti.

Art. 11.

Si allegano n. 2 schede progetto sovra ambito (modello D e D1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Perugia, li 22 maggio 2002

FIRME:

Regione dell'Umbria
GAIA GROSSI

Provincia di Perugia
Assessore servizi sociali
ALFREDO ANDREANI

Provincia di Perugia
Assessore sistema informativo
LUCA CONTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 216.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Città di Castello, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Umbertide, San Giustino, Citerna, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 1 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato approvato, tra gli altri, lo schema dell'Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Città di Castello nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 1 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Dato atto che l'accordo è stato sottoscritto in data 22 maggio 2002;

Visto il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, art. 59, comma 3;

Decreta:

È approvato l'Accordo di programma sottoscritto in data 22 maggio 2002 tra la Regione dell'Umbria ed il

Comune di Città di Castello, nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 1 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo del citato Accordo di programma e con esclusione degli allegati che lo compongono, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 2002

LORENZETTI

ACCORDO DI PROGRAMMA
AMBITO 1

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Città di Castello, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Umbertide, San Giustino, Citerna, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, Lisciano Niccone, Gubbio, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 1 per l'attuazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel campo delle politiche di integrazione degli immigrati.

In data 22 maggio 2002 presso la sede della Giunta regionale, in Perugia corso Vannucci, 96, sono presenti:

— per la Regione dell'Umbria Gaia Grossi, nata a Perugia il 27 settembre 1949, in qualità di Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali della Regione dell'Umbria, domiciliata per la carica presso la residenza della Giunta regionale, Palazzo Donini, c.so Vannucci, 96 - Perugia;

— per il Comune di Città di Castello Gualtiero Angelini, nato a Città di Castello il 3 luglio 1953, in qualità di dirigente del settore socio-assistenziale, istruzione, educazione, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, p.zza Gabbiotti n. 1 - Città di Castello (atto di delega del Sindaco del 19 marzo 2002).

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il DPR 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico 286/98»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001, recante: «Terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 286/98: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, degli obiettivi, delle priorità, delle linee di indirizzo per la predisposizione e attivazione degli interventi»;

Visto il modello uniforme-riepilogativo: Piano territoriale di intervento nel campo dell'immigrazione, relativo all'ambito territoriale n. 1, che si allega al presente Accordo;

Viste le schede progetto e le annesse schede finanziarie che afferiscono al suddetto Piano territoriale, allegato al presente accordo;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.
Oggetto.

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione dei singoli progetti allegati, formulati in base alle finalità di cui all'art. 2 e nei settori di cui all'art. 3 nell'ambito delle priorità definite con deliberazione Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001.

Art. 2.
Obiettivi e finalità.

Le azioni positive di cui all'art. 1 sono volte a favorire un processo di inclusione delle differenze e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel tentativo quotidiano e costante di tenere insieme principi universali e particolarismi. Esse hanno come fine la prevenzione delle situazioni di emarginazione e frammentazione che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale per affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia. Con riferimento al documento programmatico approvato con D.P.R. 5 agosto 1998 gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

- costruire relazioni positive;
- garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;
- assicurare i diritti della presenza legale.

Art. 3.
Interventi.

Gli interventi da realizzare, descritti nelle allegate schede progetto ed analiticamente riepilogati al successivo comma, sono ricompresi nei settori:

- servizi per l'integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in particolare ai nuclei familiari in condizione di stabile presenza sul territorio;
- servizi rivolti a facilitare l'interazione tra gli autoctoni e gli immigrati.

Denominazione progetti (interventi da realizzare):

- rete comprensoriale di servizi di orientamento e consulenza per gli immigrati;
- monitoraggio dei flussi informativi sull'immigrazione;
- educazione alla diversità;
- interculturalità;
- accoglienza e integrazione scolastica;
- integrazione e lavoro;
- conoscere tra le righe;
- rete sociale sub progetto.

Art. 4.
Modalità operative.

Il gruppo di progetto territoriale, istituito dal Comune capofila Città di Castello, coordinato da un rappresentante dell'ente suddetto, permane per la durata dell'Accordo con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del piano territoriale.

Per ogni progetto presente nel piano è indicato il soggetto cui è affidata la responsabilità del medesimo (punto 16 mod. C delib. 86/2001).

Art. 5.
Tempi di realizzazione.

Il Piano territoriale deve essere realizzato entro 15 mesi dalla stipula del presente accordo.

Art. 6.
Costi e risorse.

I contraenti danno atto:

— che l'ammontare finanziario complessivo del piano territoriale in oggetto è di Lit. 130.775.775 (Euro 67.540,05) e di cui:

Lit. 92.151.975 (Euro 47.592,52) a carico del fondo nazionale;

Lit. 31.623.800 (Euro 16.332,33) come cofinanziamento su altri capitoli del bilancio regionale (L.3/97);

Lit. 7.000.000 (Euro 3.615,20) come cofinanziamento a carico degli enti locali;

— che il sessanta per cento del contributo assegnato al Piano territoriale viene liquidato dalla G.R. al Comune di Città di Castello in qualità di capofila subito dopo la stipula del presente accordo e comunque non oltre sessanta giorni da essa;

— il restante quaranta per cento viene liquidato dalla G.R. al comune capofila a seguito di presentazione da parte del medesimo della rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione.

Art. 7.
Risultati perseguiti.

Con i progetti presentati si intendono perseguire i seguenti risultati:

- creare luoghi di mediazione tra i diritti riconosciuti dalla normativa italiana e i servizi pubblici preposti e le difficoltà dello straniero ad usufruirne;
- avviare un percorso di osservazione e risposta comune nell'ambito territoriale;
- sostenere ed assistere il processo di inserimento sociale della popolazione straniera del territorio;
- avviare un processo di monitoraggio a livello comprensoriale;
- incentivare l'integrazione favorendo l'informazione sulla legislazione in materia di lavoro al fine dell'inserimento lavorativo degli immigrati;
- acquisire professionalità specifiche per l'educazione interculturale;
- favorire attività di integrazione linguistica e culturale;
- favorire l'integrazione nell'ambito della comunità e nel mondo della scuola attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
- promuovere la cultura della differenza per favorire la convivenza e la socializzazione.

Art. 8.
Monitoraggio.

Entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo di programma il coordinatore del gruppo di progetto presenta alla Regione una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti.

Nella stessa deve essere specificato lo stato di avanzamento dei progetti in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

Art. 9.

Poteri sostitutivi.

Trascorsi sei mesi dalla stipula dell'accordo, entro i quarantacinque giorni successivi, l'Amministrazione regionale verifica lo stato di avanzamento dei progetti e, in caso di ritardi o inadempienze del Comune capofila, concede un termine per gli adempimenti necessari, trascorso il quale, in caso di esito negativo e sentiti gli enti locali dell'ambito territoriale interessato, procede alla sua sostituzione con un diverso capofila. Qualora, anche dopo la sostituzione del capofila, persistano le inadempienze o i ritardi, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed alla destinazione delle somme rese disponibili a progetti sovra-ambito.

Art. 10.

Collegio di vigilanza.

La vigilanza sulla esecuzione e sull'attuazione del presente Accordo di programma è svolta da un Collegio composto dai rappresentanti dei Comuni, della Provincia capofila e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, che lo presiede. Le decisioni sono assunte, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dirime le eventuali controversie insorte tra le parti.

Art. 11.

Si allegano n. 1 scheda riepilogativa e n. 8 schede progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Perugia, 22 maggio 2002

FIRME:

Comune di Città di Castello
Gualtiero Angelini

Regione dell'Umbria
GAIA GROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 217.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Todi, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Deruta, Marsciano, Collazzone, S. Venanzo, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Massa Martana ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 4 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato approvato, tra gli

altri, lo schema dell'Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Todi nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 4 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Dato atto che l'Accordo è stato sottoscritto in data 22 maggio 2002;

Visto il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, art. 59, comma 3;

Decreta:

È approvato l'Accordo di programma sottoscritto in data 22 maggio 2002 tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Todi, nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 4 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo del citato Accordo di programma e con esclusione degli allegati che lo compongono, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 2002

LORENZETTI

ACCORDO DI PROGRAMMA
AMBITO 4

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Todi, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Deruta, Marsciano, Collazzone, S. Venanzo, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Massa Martana ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 4 per l'attuazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel campo delle politiche di integrazione degli immigrati.

In data 22 maggio 2002 presso la sede della Giunta regionale, in Perugia Corso Vannucci, 96, sono presenti:

— per la Regione dell'Umbria Gaia Grossi, nata a Perugia il 27 settembre 1949, in qualità di Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali della Regione dell'Umbria, domiciliata per la carica presso la residenza della Giunta regionale, Palazzo Donini, c.so Vannucci, 96 - Perugia;

— per il Comune di Todi, Catiuscia Marini, nata a Todi il 25 settembre 1967, in qualità di sindaco dell'Ente suddetto, domiciliata per la carica presso la residenza municipale, piazza del Popolo n. 29/30, Todi.

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il DPR 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico 286/98»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del

5 marzo 2001, recante: «Terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 286/98: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, degli obiettivi, delle priorità, delle linee di indirizzo per la predisposizione e attivazione degli interventi»;

Visto il modello uniforme-riepilogativo: Piano territoriale di intervento nel campo dell'immigrazione, relativo all'ambito territoriale n. 4, che si allega al presente Accordo;

Viste le schede progetto e le annesse schede finanziarie che afferiscono al suddetto piano territoriale, allegate al presente accordo;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1.

Oggetto.

Oggetto del presente accordo è la realizzazione dei singoli progetti allegati, formulati in base alle finalità di cui all'art. 2 e nei settori di cui all'art. 3 nell'ambito delle priorità definite con deliberazione Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001.

Art. 2.

Obiettivi e finalità.

Le azioni positive di cui all'art. 1 sono volte a favorire un processo di inclusione delle differenze e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel tentativo quotidiano e costante di tenere insieme principi universali e particolarismi. Esse hanno come fine la prevenzione delle situazioni di emarginazione e frammentazione che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale per affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia. Con riferimento al documento programmatico approvato con D.P.R. 5 agosto 1998 gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

- costruire relazioni positive;
- garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;
- assicurare i diritti della presenza legale.

Art. 3.

Interventi.

Gli interventi da realizzare, descritti nelle allegato schede progetto ed analiticamente riepilogati al secondo comma, sono ricompresi nei settori:

- servizi per l'integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in particolare ai nuclei familiari in condizione di stabile presenza sul territorio;
- servizi rivolti a facilitare l'interazione tra gli autoctoni e gli immigrati.

Denominazione progetti (interventi da realizzare):

- Arianna - Panantropos III;
- Eureka - Panantropos III;
- Kaleido - Panantropos III.

Art. 4.

Modalità operative.

Il gruppo di progetto territoriale, istituito dal Comune capofila Todi e coordinato da un rappresentante dell'ente

suddetto, permane per la durata dell'Accordo con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del piano territoriale

Per ogni progetto presente nel piano è indicato il soggetto cui è affidata la responsabilità del medesimo (punto 16 mod. C delib. 86/01).

Art. 5.

Tempi di realizzazione.

Il Piano territoriale deve essere realizzato entro 15 mesi dalla stipula del presente Accordo.

Art. 6.

Costi e risorse.

I contraenti danno atto:

— che l'ammontare finanziario complessivo del piano territoriale in oggetto è di Lit. 66.133.910 (Euro 34.155,31) di cui:

Lit. 50.872.239 (Euro 26.273,32) a carico del fondo nazionale;

Lit. 15.261.671 (Euro 7.882,00) come cofinanziamento su altri capitoli del bilancio regionale;

— che il sessanta per cento del contributo assegnato al Piano territoriale verrà liquidato dalla G.R. al Comune di Todi in qualità di capofila subito dopo la stipula del presente Accordo e comunque non oltre sessanta giorni da essa;

— il restante quaranta per cento viene liquidato dalla G.R. al Comune capofila a seguito di presentazione da parte del medesimo della rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione.

Art. 7.

Risultati perseguiti.

Con i progetti presentati si intendono perseguire i seguenti risultati:

- facilitare l'integrazione scolastica dei minori stranieri;
- approfondimento della conoscenza della lingua italiana e dei servizi del territorio per adulti e minori;
- sostenere gli immigrati ad affrontare le difficoltà di inserimento sociale anche di tipo abitativo;
- promuovere i meccanismi di comunicazione fra italiani e stranieri;
- inizio di un confronto tra soggetti di diversi paesi residenti nel territorio;
- superamento di atteggiamenti di intolleranza razziale.

Art. 8.

Monitoraggio.

Entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo di programma il coordinatore del gruppo di progetto presenta alla Regione una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti. Nella stessa deve essere specificato lo stato di avanzamento dei progetti in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

Art. 9.

Poteri sostitutivi.

Trascorsi sei mesi dalla stipula dell'accordo, entro i quarantacinque giorni successivi, l'Amministrazione regionale

verifica lo stato di avanzamento dei progetti e, in caso di ritardi o inadempienze del Comune capofila, concede un termine per gli adempimenti necessari, trascorso il quale, in caso di esito negativo e sentiti gli enti locali dell'ambito territoriale interessato, procede alla sua sostituzione con un diverso capofila. Qualora, anche dopo la sostituzione del capofila, persistano le inadempienze o i ritardi, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed alla destinazione delle somme rese disponibili a progetti sovra-ambito.

Art. 10.

Collegio di vigilanza.

La vigilanza sulla esecuzione e sull'attuazione del presente Accordo di programma è svolta da un Collegio composto dai rappresentanti dei Comuni, della Provincia capofila e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, che lo presiede. Le decisioni sono assunte in prima convocazione a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dirime le eventuali controversie insorte tra le parti.

Art. 11.

Si allegano n. 1 scheda riepilogativa e n. 3 schede progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Perugia, 22 maggio 2002

FIRME:

Comune di Todi
Catiuscia Marini

Regione dell'Umbria
GAIA GROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2002, n. 218.

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Fabriano, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 12 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 6 febbraio 2002, con la quale è stato approvato, tra gli altri, lo schema dell'Accordo di Programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Fabriano nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n.12 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Dato atto che l'accordo è stato sottoscritto in data 6 giugno 2002;

Visto il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, art. 59, comma 3;

Decreta:

È approvato l'Accordo di programma sottoscritto in data 6 giugno 2002 tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Fabriano, nella sua qualità di capofila dell'ambito territoriale n. 12 per l'attuazione del terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente al testo del citato Accordo di Programma e con esclusione degli allegati che lo compongono, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, addì 19 luglio 2002

LORENZETTI

ACCORDO DI PROGRAMMA

AMBITO 12

Accordo di programma tra la Regione dell'Umbria ed il Comune di Fabriano, nella sua qualità di capofila con delega dei Comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, ricompresi nell'ambito territoriale di intervento n. 12 per l'attuazione del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel campo delle politiche di integrazione degli immigrati.

In data 6 giugno 2002 presso la sede della Giunta regionale, in Perugia Corso Vannucci 96, sono presenti:

— per la Regione dell'Umbria Gaia Grossi, nata a Perugia il 27 settembre 1949, in qualità di Assessore alla ricerca, politiche formative, politiche attive del lavoro, politiche sociali della Regione dell'Umbria, domiciliata per la carica presso la residenza della Giunta regionale, Palazzo Donini, C.so Vannucci, 96 - Perugia;

— per il Comune di Fabriano, Capini Arnaldo, nato a Parrano il 28 maggio 1951, in qualità di Consigliere comunale domiciliato per la carica presso la residenza municipale di Fabriano (atto di delega del Sindaco del 6 giugno 2002, prot. 3865).

PREMESSA

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il DPR 31 agosto 1999, n. 394 «regolamento recante norme di attuazione del testo unico 286/98»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001, recante: «Terzo programma regionale di iniziative concernenti l'immigrazione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 286/98: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, degli obiettivi, delle priorità, delle linee di indirizzo per la predisposizione e attivazione degli interventi»;

Visto il modello uniforme-riepilogativo: Piano territoriale di intervento nel campo dell'immigrazione, relativo

all'ambito territoriale n. 12, che si allega al presente Accordo;

Viste le schede progetto e le annesse schede finanziarie che afferiscono al suddetto Piano territoriale, allegate al presente Accordo;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in rappresentanza delle Amministrazioni sopra indicate, stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1. *Oggetto.*

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione dei singoli progetti allegati, formulati in base alle finalità di cui all'art. 2 e nei settori di cui all'art. 3 nell'ambito delle priorità definite con deliberazione Consiglio regionale n. 86 del 5 marzo 2001.

Art. 2. *Obiettivi e finalità.*

Le azioni positive di cui all'art. 1 sono volte a favorire un processo di inclusione delle differenze e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel tentativo quotidiano e costante di tenere insieme principi universali e particolarismi. Esse hanno come fine la prevenzione delle situazioni di emarginazione e frammentazione che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale per affermare principi universali come il valore della vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia. Con riferimento al documento programmatico approvato con D.P.R. 5 agosto 1998 gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti:

- costruire relazioni positive;
- garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;
- assicurare i diritti della presenza legale.

Art. 3. *Interventi.*

Gli interventi da realizzare, descritti nelle allegate schede progetto ed analiticamente riepilogati al secondo comma, sono ricompresi nei settori:

- servizi per l'integrazione, rivolti alla generalità degli immigrati ed in particolare ai nuclei familiari in condizione di stabile presenza sul territorio;
- servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di marginalità e al recupero della devianza;
- servizi rivolti a facilitare l'interazione tra gli autoctoni e gli immigrati.

Denominazione progetti (interventi da realizzare):

- «Cittadino del mondo» articolato in 7 punti:
 1. sportello informativo di servizio e tutela legale;
 2. centro di accoglienza ed emergenza;
 3. produzione di un opuscolo informativo;
 4. corsi di lingua;
 5. «La salute per tutti»;
 6. manifestazioni interculturali;
 7. inserimento programmi nelle manifestazioni delle Pro-loco.

Art. 4. *Modalità operative.*

Il gruppo di progetto territoriale, istituito dal Comune capofila Fabro e coordinato da un rappresentante dell'ente suddetto, permane per la durata dell'Accordo con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del piano territoriale

Per ogni progetto presente nel piano è indicato il soggetto cui è affidata la responsabilità del medesimo (punto 16 mod. C delib. 86/01).

Art. 5. *Tempi di realizzazione.*

Il Piano territoriale deve essere realizzato entro 15 mesi dalla stipula del presente Accordo.

Art. 6. *Costi e risorse.*

I contraenti danno atto:

— che l'ammontare finanziario complessivo del piano territoriale in oggetto è di Lit. 71.749.658 (Euro 37.055,61) di cui:

Lit. 24.749.658 (Euro 12.782,13) a carico del fondo nazionale;

Lit. 7.424.697 (Euro 3.834,54) come cofinanziamento su altri capitoli del bilancio regionale;

Lit. 39.575.303 (Euro 20.438,94) come cofinanziamento a carico degli enti locali;

— che il sessanta per cento del contributo assegnato al Piano territoriale viene liquidato dalla G.R. al Comune di Fabro in qualità di capofila subito dopo la stipula del presente Accordo e comunque non oltre sessanta giorni da essa;

— il restante quaranta per cento viene liquidato dalla G. R. al Comune capofila a seguito di presentazione da parte del medesimo della rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione.

Art. 7. *Risultati perseguiti.*

Con il progetto presentato si intendono perseguire i seguenti risultati:

- maggior coscienza dei propri diritti e doveri da parte degli immigrati presenti nel territorio;
- maggiore interazione ed integrazione tra autoctoni e stranieri;
- assistenza informativa di carattere legale amministrativo e sanitario;
- prima accoglienza;
- tentativo di far emergere la popolazione immigrata clandestina;
- migliore inserimento degli stranieri nei contesti sociali e lavorativi attraverso una maggiore padronanza della lingua italiana.

Art. 8. *Monitoraggio.*

Entro sei mesi dalla stipula del presente Accordo di programma il coordinatore del gruppo di progetto presenta alla Regione una relazione sullo stato di attuazione

degli interventi, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti. Nella stessa deve essere specificato lo stato di avanzamento dei progetti in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

Art. 9.

Poteri sostitutivi.

Trascorsi sei mesi dalla stipula dell'accordo, entro i quarantacinque giorni successivi, l'Amministrazione regionale verifica lo stato di avanzamento dei progetti e, in caso di ritardi o inadempienze del Comune capofila, concede un termine per gli adempimenti necessari, trascorso il quale, in caso di esito negativo e sentiti gli enti locali dell'ambito territoriale interessato, procede alla sua sostituzione con un diverso capofila. Qualora, anche dopo la sostituzione del capofila, persistano le inadempienze o i ritardi, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del contributo ed alla destinazione delle somme rese disponibili a progetti sovra-ambito.

Art. 10.

Collegio di vigilanza.

La vigilanza sulla esecuzione e sull'attuazione del presente Accordo di programma è svolta da un Collegio composto dai rappresentanti dei Comuni, della Provincia capofila e da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, che lo presiede. Le decisioni sono assunte in prima convocazione a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Collegio dirime le eventuali controversie insorte tra le parti.

Art. 11.

Si allega n. 1 scheda riepilogativa e n. 1 scheda progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Perugia, 6 giugno 2002

FIRME:

Comune di Fabriano
Arnaldo Capini

Regione dell'Umbria
GAIA GROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2002, n. 219.

Costituzione del Consiglio direttivo del Comitato «Umbria Film Commission».

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione 3 febbraio 1999, n. 117, con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Umbria, le Province di Terni e Perugia, il Centro multimediale di Terni s.p.a., l'Azienda

di promozione turistica dell'Umbria e l'Istituto per il commercio con l'estero, inerente il progetto, «Umbria Film Commission»;

Viste le deliberazioni 3 aprile 2002, n. 402 e 10 luglio 2002, n. 924, con le quali la Giunta regionale ha manifestato la volontà di partecipare alla costituzione del Comitato «Umbria Film Commission», cui aderiscono anche le Province di Terni e Perugia, il Comune di Terni e il Centro multimediale di Terni S.P.A., approvando lo schema di regolamento dello stesso e indicando l'impegno finanziario;

Preso atto della costituzione del Comitato, avvenuta in data 16 luglio 2002 (atto notaio Brunelli);

Visto l'articolo 18 del regolamento del Comitato, che assegna al Presidente della Giunta regionale la costituzione, con proprio decreto, del primo Consiglio direttivo;

Visto l'articolo 5 del medesimo regolamento e preso atto delle designazioni pervenute da parte dei soggetti ivi indicati;

Ritenuto di riservarsi la presenza nel Consiglio direttivo, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del regolamento e quindi la Presidenza del Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consiglio direttivo del Comitato «Umbria Film Commission», così composto:

- Dr.ssa Maria Rita Lorenzetti - Presidente della Giunta regionale;
- Dr. Carlo Ottone - Assessore alla cultura della Provincia di Terni;
- Dr. Silvano Ricci - Assessore alle attività culturali della Provincia di Perugia;
- Dr.ssa Alida Nardini - Assessore alla cultura del Comune di Terni;
- Dr. Alberto Balzani - Direttore generale del Centro multimediale di Terni s.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, addì 23 luglio 2002

LORENZETTI

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2002, n. 849.

Iscrizione di fondi vincolati. Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art. 46, I comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore

regionale alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 in base al quale la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelli esistenti al fine di iscrivere nel bilancio stesso le entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici;

Vista la legge regionale 23 aprile 2002 n. 6 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002;

Vista la propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 con la quale è stato approvato il bilancio di direzione ai sensi dell'art. 50, 3° comma, della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13;

Ritenuto opportuno apportare al bilancio per l'esercizio 2002 le necessarie variazioni derivanti da assegnazioni di fondi vincolati a scopi specifici;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di apportare al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002, a norma dell'art. 46, 1° comma, della L.R. 28 febbraio 2000 n. 13 le variazioni di cui alle allegare tabelle A) e B);

3) di rettificare l'attribuzione del capitolo dell'entrata 2098 dall'UPB 4.04.001 all'UPB 4.03.002;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della succitata L.R. 13/2000;

5) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Iscrizione di fondi vincolati - Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ai sensi dell'art. 46, 1° comma della L.R. 28 febbraio 2000, n. 13.**

La Regione dell'Umbria con legge regionale n. 13 del 28 febbraio 2000, ha recepito nel proprio ordinamento i nuovi principi del decreto legislativo n. 76/2000 in materia di bilanci e contabilità regionale.

Con legge regionale 23 aprile 2002, n. 6, è stato approvato

il bilancio regionale per l'esercizio 2002 nella rinnovata struttura e riclassificazione.

Con propria deliberazione n. 517 del 2 maggio 2002 la Giunta regionale, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 50, 3° comma, della L.R. 13/2000, ha approvato il bilancio di direzione che ha il compito di determinare gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e programmi e di affidare la realizzazione degli obiettivi ai titolari dei centri di responsabilità.

L'art. 46, 1° comma della L.R. 13/2000 autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio di previsione le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti.

Per quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

1) di iscrivere nel bilancio regionale dell'esercizio 2002 i seguenti fondi a destinazione vincolata non previsti o previsti in misura inferiore:

— per il progetto di sviluppo, formazione e diffusione della filiera regionale Umbra biocombustibili solidi - Probio 2000 approvato con delibera CIPE n. 27 del 15 febbraio 2000 - Decreto direttore generale del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari 4316 del 4 aprile 2002: € 170.172,55 (pari al 50 per cento del contributo) da iscrivere all'UPB 4.03.004 - cap. 1214 (N.I.) dell'entrata e all'UPB 07.2.005 - cap. 8012 (N.I.) della spesa;

— per il finanziamento dei programmi interregionali di cui alla delibera CIPE 18 dicembre 1996: € 11.981,80 da iscrivere alla UPB 4.03.004 - cap. 1215 dell'entrata e all'UPB 07.2.007 - cap. 7824/2176 della spesa;

— per il rimborso delle emittenti radiofoniche e televisive locali per gli interventi di cui alla L. 28/2000, art. 4 - decreto del Ministero delle comunicazioni del 3 aprile 2002 - delibera n. 99/02/CSP dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 14 maggio 2002: € 149.196,90 da iscrivere all'UPB 2.1.010 - cap. 1919 dell'entrata e all'UPB 02.1.008 - cap. 856 della spesa;

— per gli interventi di cui al D.Lgs 30/12/92, n. 504, art. 34 - Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a favore delle Comunità montane: € 433.031,07 da iscrivere all'UPB 4.03.004 - Cap. 1950 dell'entrata e all'UPB 07.2.002 - cap. 8340 della spesa;

— per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali: € 107.869,07 (pari al 5 per cento della quota assegnata) da iscrivere all'UPB 4.03.005 - cap. 2017 (N.I.) dell'entrata e all'UPB 12.2.001 - cap. 7252 (N.I.) della spesa;

— per il funzionamento dello sportello del consumatore: € 8.779,76 da iscrivere all'UPB 2.03.001 - cap. 2673 dell'entrata e all'UPB 08.1.013 - cap. 5702 della spesa;

— per l'indagine di copertura proposta dall'ISTAT nell'ambito delle operazioni relative al V censimento generale dell'agricoltura 2000: € 40.039,25 da iscrivere all'UPB 2.03.001 cap. 2755 dell'entrata e all'UPB 07.1.008 - cap. 3745 della spesa;

2) di rettificare l'attribuzione nel bilancio regionale del cap. 2098 relativo al fondo di rotazione per l'iniziativa Comunitaria IC EQUAL dall'UPB 4.04.001 all'UPB 4.03.002 denominata «Trasferimenti in c/capitale dallo Stato per iniziative comunitarie» trattandosi di fondi di cui alla legge 183/87;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ai sensi dell'art. 46, ultimo comma della L.R. 13/2000;

4) di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, 6° comma della L.R. 13/2000.

Perugia, 21 giugno 2002

L'istruttore
F.to FILOMENA PALMA

PARTE ENTRATA

Tabella A)

| U.P.B. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE CAPITOLO | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA | | VARIAZIONI ALLA CASSA | |
|---------------|-------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | <i>In aumento</i> | <i>In diminuzione</i> | <i>In aumento</i> | <i>In diminuzione</i> |
| 2.01.010 | 1919 | Fondi provenienti dal Ministero della comunicazione per il rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione gratuita di messaggi autogestiti in campagna elettorale art. 4, L. 2 febbraio 2000, n. 28 | 149.196,90 | - | 149.196,90 | - |
| 2.03.001 | 2673 | Contributi da parte di altre amministrazioni, enti ed associazioni pubbliche e private per il funzionamento dello sportello del consumatore. Art. 10, L.R. 12 luglio 1996, n. 17 | 8.779,76 | - | 8.779,76 | - |
| 2.03.001 | 2755 | Rimborso della spesa sostenuta per conto dell'ISTAT per la ristrutturazione del sistema di indagini agricole in attuazione della decisione CEE n. 81/518 del 6 luglio 1981 | 40.039,25 | - | 40.039,25 | - |
| 4.03.004 | 1214 (N.I.) | Contributi in c/capitale a favore di enti pubblici e/o di imprenditori agricoli singoli o associati per interventi diretti all'utilizzo delle aree marginali per la produzione di biomasse - Progetto Probio 2000 - Del. CIPE n. 27/2000 | 170.172,55 | - | 170.172,55 | - |
| 4.03.004 | 1215 | Fondi provenienti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per il finanziamento dei programmi interregionali delibera CIPE 18 dicembre 1996 | 11.981,80 | - | 11.981,80 | - |
| 4.03.004 | 1950 | Fondi provenienti dal Ministero dell'interno per concorrere al finanziamento dei bilanci delle Comunità montane con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 art. 34 | 433.031,07 | - | 433.031,07 | - |
| 4.03.005 | 2017 (N.I.) | Fondi del Ministero della salute per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza di malati terminali. Decreto dir. gen. Direzione generale del sistema informatico del 9 ottobre 2001 | 107.869,07 | - | 107.869,07 | - |
| TOTALE | | | 921.070,40 | - | 921.070,40 | - |

PARTE SPESA

Tabella B)

| U.P.B. | CAPITOLO | DENOMINAZIONE CAPITOLO | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA | | VARIAZIONI ALLA CASSA | |
|----------|----------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | <i>In aumento</i> | <i>In diminuzione</i> | <i>In aumento</i> | <i>In diminuzione</i> |
| 02.1.008 | 856 | Spese per il rimborso delle emittenti radiofoniche televisive locali per la trasmissione gratuita di messaggi autogestiti in campagna elettorale | 149.196,90 | - | 149.196,90 | - |
| 07.1.008 | 3745 | Spese per la ristrutturazione del sistema di indagini agricole in attuazione della decisione CEE n. 81/518 del 6 luglio 1981 | 40.039,25 | - | 40.039,25 | - |

| U.P.B. <i>In aumento</i> | CAPITOLO <i>In diminuzione</i> | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI ALLA COMPETENZA | | VARIAZIONI ALLA CASSA | |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | CAPITOLO | | <i>In aumento</i> | <i>In diminuzione</i> |
| 07.2.002 | 8340 | Fondo nazionale ordinario per gli investimenti a favore delle Comunità montane - D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 art. 34 (Finanziamento con fondi statali) | 433.031,07 | - | 433.031,07 | - |
| 07.2.005 | 8012 (N.I.) | Contributo in c/capitale a favore di enti pubblici e/o di imprenditori agricoli singoli o associati per interventi diretti all'utilizzo delle aree marginali per la produzione di biomasse - Progetto Probio 2000 | 170.172,55 | - | 170.172,55 | - |
| 07.2.007 | 7824/2176 | Spese per il finanziamento dei programmi interregionali in agricoltura - Art. 2, comma 6, L. 491/93 Delibera Cipe 18 dicembre 1996 Ristrutturazione delle statistiche agricole nazionali e regionali | 11.981,80 | - | 11.981,80 | - |
| 08.1.013 | 5702 | Spese di funzionamento dello sportello del consumatore. L.R 12 luglio 1996, n. 17 | - | 8.779,76 | - | 8.779,76 |
| 12.2.001 | 7252 (N.I.) | Spese per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali. Decreto del dirigente generale della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della salute del 9 ottobre 2001 | 107.869,07 | - | 107.869,07 | - |
| Totale | | | 921.070,40 | | 921.070,40 | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 luglio 2002, n. 867.

Direttiva regionale contenente «Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali». Aggiornamento e modalità di pagamento dei diritti in materia di minerali solidi e risorse geotermiche.*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 41 della L.R. 11 novembre 1987, n. 48, così come modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali;

Visto l'art. 7, norme transitorie, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 38;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente del servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

* N.r. Si riporta l'oggetto del documento istruttorio risultando quello della deliberazione mancante di alcune parti.

Preso atto della certificazione da parte del Servizio ragioneria che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare l'allegata direttiva regionale contenente «Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali»;

3. di stabilire che la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di minerali solidi e risorse geotermiche siano effettuate con le stesse modalità previste per le acque minerali;

4. di aggiornare il diritto annuale proporzionale in materia di minerali solidi e risorse geotermiche sulla base della rivalutazione dell'indice dei prezzi mensile del mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

5. di incaricare il Servizio difesa del suolo e il Servizio affari generali della direzione politiche territoriali, di provvedere ai successivi adempimenti;

6. di riservarsi, in occasione della prossima legge finanziaria, di destinare il 30 per cento delle entrate accertate annualmente, ad attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque superficiali e sotterranee ricadenti nei bacini di alimentazione o ricarica delle acque minerali e loro tutela e salvaguardia;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* regionale e di inviarla a tutti i titolari di concessioni e permessi di ricerca di acque minerali, minerali solidi e risorse geotermiche.

Il Relatore
Monelli

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Direttiva regionale contenente «Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali». Aggiornamento e modalità di pagamento dei diritti in materia di minerali solidi e risorse geotermiche.

La recente L.R. 27 dicembre 2001, n. 38, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, (Norme per la disciplina della ricerca coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria del 16 gennaio 2002, ha introdotto, a carico dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di sorgente l'obbligo:

a) del pagamento di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione (comma 1 art. 41 L.R. 48/87);

b) del pagamento di un diritto annuo, ad eccezione delle concessioni di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719 (comma 2 art. 41 L.R. 48/87);

c) di installare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, appositi contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata (comma 5 art. 41 L.R. 48/87).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 38/01 e del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 48/87, il concessionario di acque minerali, ad eccezione di quelle esclusivamente destinate a cure termali, deve trasmettere alla Regione «la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici - da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento - il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento».

Con note del 31 gennaio e 2 maggio, inviate ai titolari di concessioni di acqua minerale per imbottigliamento, il Servizio difesa del suolo, oltre a ricordare come l'installazione debba avvenire entro il 30 luglio 2002, ha fornito prime indicazioni sulle caratteristiche e posizionamento dei misuratori.

Si ritiene peraltro opportuno, i fini di una corretta e omogenea applicazione della legge impartire istruzioni tecniche per l'installazione di tali strumenti di misura.

Inoltre, poiché con le modifiche introdotte, a partire dal 1° gennaio 2003, la determinazione dei diritti annui sarà effettuata anche e soprattutto sulla base della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata si ritiene necessario stabilire nuove modalità di accertamento determinazione e versamento del pagamento di tali diritti.

Con l'occasione, al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema diritti annuali dell'intero settore minerario, le modalità di determinazione e accertamento stabilite per le acque minerali è opportuno siano estese anche ai minerali solidi e alle risorse geotermiche, recentemente delegate alla Regione in attuazione della «legge Bassanini» e successivi decreti attuativi.

A tal fine si ritiene altresì opportuno stabilire che, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'aggiornamento annuale di tali diritti (commisurati alla sola estensione delle superfici accordate in concessione) sia adottata la rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Per ultimo, ravvisata l'esigenza di meglio tutelare e salvaguardare il patrimonio indisponibile regionale costituito dalle acque minerali, conseguendo innegabili effetti positivi anche sulle acque destinate all'approvvigionamento idropotabile pubblico, si ritiene utile proporre di finalizzare il 30 per cento delle entrate ad attività di monitoraggio e controllo della qualità delle acque superficiali e sotterranee ricadenti nei bacini di alimentazione o ricarica delle acque minerali e loro tutela e salvaguardia.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di adottare il seguente dispositivo:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DIRETTIVA REGIONALE

«Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici e procedure per la determinazione e l'accertamento del pagamento dei diritti annuali in materia di acque minerali».

1. *Istruzioni tecniche per la corretta installazione dei contatori volumetrici, l'accertamento della quantità di acqua imbottigliata o utilizzata.*

1.1. L'installazione dei contatori volumetrici, di cui al comma 5 art. 41 L.R. 48/87, deve avvenire entro il 31 luglio 2002.

1.2. La trasmissione della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 38/01, attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti, deve essere inviata entro il 30 giugno 2002.

1.3. I contatori sono installati, con flangia o altri sistemi che comunque consentano l'apposizione di sigilli di garanzia inamovibili, direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento, immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più

condotte di alimentazione ciascuna dovrà essere dotata di singolo contatore volumetrico e dovrà recare apposita sigla di identificazione dell'acqua interessata.

1.4. Il contatore, preferibilmente del tipo «elettro-magnetico» o «a induzione magnetica», dotato di certificato di produzione indicante il numero di serie, dovrà avere la seguente dotazione strumentale minima:

- a) misuratore di portata;
- b) visualizzatore della portata istantanea misurata (litri/secondo, litri/minuto, litri/ora);
- c) totalizzatore della quantità di acqua misurata (litri, ettolitri, megalitri);
- d) registratore dati, preferibilmente su supporto informatico (giorno/mese/anno, quantità giornaliera, progressivo giornaliero del totalizzatore).

1.5. Della corretta installazione dei contatori e dell'apposizione dei sigilli di garanzia è redatto apposito verbale a cura del dirigente del Servizio difesa del suolo cave miniere e acque minerali o suo delegato, in seguito denominata autorità di vigilanza, controfirmato dal titolare della concessione di acqua minerale o suo delegato. Al verbale è allegata la documentazione necessaria a rappresentare univocamente la posizione, le modalità di installazione e la dotazione strumentale dei contatori.

1.6. Per produzioni annuali uguali o inferiori a 10 milioni di litri di acqua imbottigliata, così come risultante dalla statistica per l'anno 2000, l'autorità di vigilanza può autorizzare la mancata dotazione dei registratori di cui alla lett. c) del precedente punto 1.4 dandone esplicita menzione nel verbale di cui sopra.

1.7. Delle manutenzioni ordinarie o straordinarie ovvero di altre interruzioni di durata superiore alle 24 ore, escluse le normali interruzioni previste dall'orario di lavoro, il concessionario è tenuto ad annotare specifica motivazione nel registro di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 59 della L.R. 48/87.

1.8. Nel caso di interventi che per guasto, difetto o altra emergenza dovessero comportare la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'autorità di vigilanza, i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.

1.9. La rimozione dei sigilli è autorizzata dall'autorità di vigilanza, anche mediante lettera inviata via fax, entro 24 ore dalla comunicazione di cui sopra. È comunque consentita la non interruzione dell'attività di imbottigliamento.

1.10. Il termine delle operazioni che abbiano comportato la rimozione dei sigilli è comunicata all'autorità di vigilanza che provvede, entro i successivi 7 giorni, ad apporre nuovi sigilli, redigendo nuovo verbale.

1.11. Il titolare della concessione è tenuto alla regolare manutenzione dei contatori e relativa strumentazione, alla trasmissione all'autorità di vigilanza, con le modalità già in uso per i dati statistici di cui all'art. 42 della L.R. 48/87, della quantità di acqua misurata al totalizzatore di cui alla lett. b) del punto 1.4 come risultante l'ultimo giorno di ogni mese. A tal fine l'autorità di vigilanza provvede alla modifica dei moduli statistici.

1.12. L'autorità di vigilanza provvede ad effettuare i controlli, anche attraverso specifiche misure di portata, sulla quantità di acqua minerale imbottigliata o comunque utilizzata ogniqualvolta ritiene opportuno e comunque con cadenza periodica non superiore a 6 mesi.

1.13. In occasione dei controlli ai contatori di cui al punto 1.12 l'autorità di vigilanza provvede anche a verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10 della L.R. 48/87.

2. *Procedure di determinazione e accertamento del versamento dei diritti annuali:*

2.1. Il Servizio affari generali della Direzione politiche territoriali provvede alla determinazione dell'importo dei diritti annuali dovuti da ciascun titolare di permessi di ricerca e concessioni di acqua minerale.

2.2. A tal fine il Servizio difesa del suolo cave miniere acque minerali provvede a trasmettere al Servizio affari generali il prospetto riassuntivo delle quantità annuali di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, delle quantità delle superfici accordate in permesso di ricerca o concessione, l'elenco dei titolari e loro sedi legali e/o amministrative.

2.3. Il Servizio affari generali provvede a fissare le modalità di versamento e accertamento del pagamento dei diritti annui. I diritti annuali superiori a 10.000 euro possono essere pagati anche in due o più rate periodiche da versare comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.4. Nel caso di rilascio di nuovi titoli minerari, con il provvedimento di permesso o concessione sono fissate le modalità di pagamento del diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie di cui al comma 1 art. 41 L.R. 48/87.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 luglio 2002, n. 880.

Legge regionale 9 marzo 2000, n. 19. Indirizzi per la gestione del patrimonio agro-forestale di cui all'articolo 11.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale attività produttive;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare nel contesto letterale il documento allegato concernente gli «Indirizzi alle Comunità montane ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19» che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo di allegati, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 - Indirizzi per la gestione del patrimonio agro-forestale di cui all'articolo 11.

Con l'art. 11 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, il patrimonio agro-forestale regionale è stato trasferito al patrimonio indisponibile dei Comuni, stabilendo comunque che la gestione dello stesso patrimonio è effettuata dalle Comunità montane in modo unitario e complessivo sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, oltre ad abrogare la legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, stabilisce all'art. 31 che l'amministrazione del patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale e sulla base di piani di gestione forestale di durata minima decennale e che gli enti pubblici devono destinare almeno il 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

In base a quanto indicato nel PFR, il patrimonio agro-forestale deve rappresentare un esempio di corretta e razionale gestione delle risorse, valorizzando, in primo luogo, la funzione protettiva e le funzioni sociali e solo in secondo ordine la funzione produttiva, al fine di soddisfare le esigenze di riequilibrio ecologico e territoriale, nonché le richieste della collettività.

Pertanto, è stato predisposto il documento allegato con il quale vengono stabiliti, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00, gli indirizzi per la gestione del patrimonio agro-forestale identificato ai sensi del comma 1 della stesso art. 11 della L.R. n. 19/00.

In particolare, la direttiva fornisce indirizzi per:

- l'alienazione ed acquisizione di beni;
- l'amministrazione dei beni;
- la redazione dei piani di gestione forestale;
- la gestione dei beni;
- il finanziamento degli interventi.

Il documento tiene conto delle modifiche proposte dalle Comunità montane territorialmente interessate dal suddetto patrimonio, cui il documento è stato trasmesso in data 20 dicembre 2001 al fine di acquisire il relativo parere. In particolare, sono pervenuti i pareri delle seguenti Comunità montane:

— Monte Peglia e Selva di Meana, che ha chiesto di eliminare il limite di 19 anni per la durata delle concessioni in uso dei beni, di procrastinare al 31 marzo 2002 il termine per la presentazione del programma stralcio 2001-2002 e di individuare una linea finanziaria dedicata alla gestione del demanio;

— Monte Subasio, che ha chiesto di specificare se il piano di gestione forestale deve essere suddiviso per comune o può essere redatto per il complesso forestale indipendentemente dai limiti amministrativi, di chiarire specificare il punto in cui si afferma che «gli enti pubblici devono destinare almeno il 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento...», ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi»;

— Alto Tevere Umbro, che ha chiesto di specificare il punto in cui si afferma che «gli enti pubblici devono destinare almeno il 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento...», ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi» e di indicare i tempi di approvazione del programma stralcio degli

interventi per il biennio 2001-2002 e di erogazione dei finanziamenti.

Delle modifiche o integrazioni richieste la direttiva non ha potuto comunque considerare la possibilità di individuare una linea finanziaria dedicata in quanto tale aspetto deve eventualmente essere trattato in sede legislativa.

Infine, la direttiva è stata modificata in relazione ai seguenti suggerimenti proposti dal Servizio provveditorato, demanio e patrimonio:

— inserire il riferimento alle ll.rr. n. 14/97 e 11/79 relativamente all'alienazione ed acquisizione dei beni e all'amministrazione dei beni;

— prevedere il nulla-osta del Servizio provveditorato, demanio e patrimonio relativamente alle concessioni d'uso rilasciate dalle Comunità montane;

— eliminare la possibilità del rilascio di concessioni per derivazioni di acqua, attraversamento di strade, linee elettriche, ecc. in quanto meglio gestibili con le leggi in materia di servitù ed espropri;

— stabilire che la concessione non può prescindere da canoni stabiliti sulla base dei valori di mercato.

Pertanto, per quanto sopra premesso, si ritiene che la Giunta regionale possa assumere le seguenti determinazioni:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO

«INDIRIZZI ALLE COMUNITÀ MONTANE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2000, N. 19»

Con l'art. 11 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, il patrimonio agro-forestale regionale è stato trasferito al patrimonio indisponibile dei Comuni, stabilendo comunque che la gestione dello stesso patrimonio è effettuata dalle Comunità montane in modo unitario e complessivo sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, oltre ad abrogare la legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, stabilisce all'art. 31 che l'amministrazione del patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale e sulla base di piani di gestione forestale di durata minima decennale redatti per i singoli complessi forestali indipendentemente dai limiti amministrativi. Inoltre, gli enti pubblici devono destinare almeno il 10 per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà (quali interventi selvicolturali aventi macchiatico positivo ed in particolare vendita in piedi del soprassuolo forestale), ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

In base a quanto indicato nel PFR, il patrimonio agro-forestale deve rappresentare un esempio di corretta e razionale gestione delle risorse, valorizzando, in primo luogo, la funzione protettiva e le funzioni sociali e solo in secondo ordine la funzione produttiva, al fine di soddisfare le esigenze di riequilibrio ecologico e territoriale, nonché le richieste della collettività.

Pertanto, con la presente direttiva vengono dettati, ai

sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00, gli indirizzi per la gestione del patrimonio agro-forestale identificato ai sensi del comma 1 della stesso art. 11 della L.R. n. 19/00. La direttiva assume efficacia anche per i beni trasferiti dallo Stato alla Regione con DPCM 11 maggio 2001.

In particolare, la direttiva fornisce indirizzi per:

- l'alienazione ed acquisizione di beni;
- l'amministrazione dei beni;
- la redazione dei piani di gestione forestale;
- la gestione dei beni;
- il finanziamento degli interventi.

1. ALIENAZIONE ED ACQUISIZIONE DEI BENI.

L'alienazione e l'acquisizione dei beni del patrimonio agro-forestale di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00, avvengono con le modalità di cui alla L.R. n. 11/79 così come modificata dalla L.R. n. 14/97.

2. AMMINISTRAZIONE DEI BENI.

L'amministrazione dei beni del patrimonio agro-forestale di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00, è svolta dalle singole Comunità montane in ragione della loro ubicazione.

Sui beni agro-forestali le Comunità montane possono attivare o confermare, se già esistenti, concessioni d'uso previo nulla osta della Regione dell'Umbria - Servizio provveditorato, demanio e patrimonio. Le concessioni devono essere compatibili con gli indirizzi del PFR, con quanto indicato al paragrafo 4 e con le previsioni dei piani di gestione forestale e rispettare le norme, gli indirizzi e le direttive sulla messa a reddito ed a valore dei fabbricati in un'ottica di redditività «protettiva e sociale», ma anche economica. In particolare, le concessioni d'uso possono essere rilasciate:

- a) per attività agro-zootecniche;
- b) per l'esercizio di attività artigianali e industriali.

Inoltre sul patrimonio edilizio esistente, comprese le aree adiacenti, possono essere date concessioni per attività turistiche e per abitazione.

Le concessioni sono rilasciate nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge sulla amministrazione e contabilità della Regione, con riferimento alla L.R. n. 11/79 così come modificata dalla L.R. n. 14/97 ed in particolare all'art. 15 della L.R. n. 14/97. L'atto di concessione dovrà specificare le condizioni necessarie per la conservazione del bene concesso.

Scaduta la concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite resta acquisita ai beni di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00 senza diritto ad alcun indennizzo.

3. REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 28/01, la gestione del patrimonio agro-forestale di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00 è effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale.

I piani di gestione dovranno essere redatti nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile di cui alla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa - Lisbona 4-6 giugno 1998.

In generale, i piani di gestione devono comprendere:

- gli obiettivi della gestione;
- l'individuazione dei beni e la descrizione degli stessi, l'evidenziazione dei vincoli ambientali;
- la descrizione dei sistemi di gestione forestale esistenti e la determinazione dei dati dendro-crono-auxometrici;

- l'indicazione degli interventi previsti, la giustificazione della ripresa annuale e i criteri di selezione delle piante da sottoporre ad utilizzazione;

- le modalità di monitoraggio delle dinamiche e sviluppo delle foreste;

- gli indirizzi per l'attività agricola e zootecnica compatibile;

- la regolamentazione d'uso dei pascoli e prato-pascoli;

- le attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico;

- la destinazione d'uso e gli interventi previsti sugli altri beni;

- le forme di salvaguardia ambientale previste e le modalità di identificazione e protezione di specie rare, minacciate ed in pericolo;

- la carta silografica dei beni agro-silvo-pastorali e la carta degli interventi previsti;

- la descrizione e la giustificazione delle tecniche di utilizzazione forestale previste e delle attrezzature da utilizzare.

Per la redazione dei piani, con particolare riferimento alla strutturazione degli stessi, alle schede di rilevamento da utilizzare ed alla codifica dei parametri da rilevare, la Giunta regionale predisporrà apposita metodologia.

Nel regolamento regionale di cui all'art. 2 della L.R. n. 28/01 verranno stabilite le norme per l'approvazione, la modifica e l'attuazione dei piani.

4. GESTIONE DEI BENI.

La gestione del patrimonio agro-forestale di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 19/00 avviene mediante programmi stralcio annuali inserendo apposita sezione nell'ambito del Programma degli interventi di cui all'art. 29 della L.R. n. 28/01.

Nelle more di presentazione del programma degli interventi le Comunità montane sono tenute a presentare un programma stralcio per il biennio 2001-2002 entro il 30 aprile 2002, che la Regione si impegna ad approvare entro 60 giorni dalla data di presentazione. Il programma stralcio, così come la sezione da inserire nel programma degli interventi, devono contenere le previsioni di entrata e di uscita per l'esercizio finanziario di riferimento.

La relazione illustrativa ed il consuntivo degli interventi realizzati devono essere presentati ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 19/00.

Gli interventi finanziati con le entrate di gestione accertate devono essere attuati sulla base delle previsioni dei Programmi degli interventi o del programma stralcio.

L'amministrazione del patrimonio agro-forestale, deve tendere al conseguimento delle seguenti finalità (tra parentesi vengono indicati i riferimenti ai criteri paneuropei di gestione forestale sostenibile):

- difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico e tutela dei boschi dagli incendi e dai parassiti (mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale; mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale);

- gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste e difesa dell'equilibrio bio-ecologico del territorio (mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali; mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali);

- costituzione di allevamenti di selvaggina da destinare al ripopolamento faunistico ed incremento della attività zootecnica anche a tipo integrato;

- costituzione di parchi naturali e riserve per la salva-

guardia di zone di particolare interesse naturalistico;

- ripopolamento ittico;
- ricerca scientifica ed attività sperimentali;
- attività ricreative-culturali;
- incremento della produzione del legno, dell'industria del legno e dei suoi derivati e valorizzazione dei prodotti secondari del bosco (mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste);
- mantenimento, miglioramento, valorizzazione e razionalizzazione dei terreni;
- promozione di iniziative artigiane nel settore del legno, garantendo la necessaria assistenza tecnica.

Il patrimonio agro-forestale deve inoltre rappresentare un esempio concreto di corretta gestione delle risorse, al fine di diffondere anche ad altri territori, con priorità per quelli di proprietà pubblica, i fondamenti della gestione sostenibile. Pertanto, non può essere tralasciato il rispetto dei seguenti capisaldi della gestione forestale sostenibile così come stanno prendendo corpo, nell'ambito del processo paneuropeo avviato in tutti gli Stati dell'Unione europea, in sede nazionale:

- è necessario salvaguardare la quantità e qualità delle risorse forestali nel medio e nel lungo periodo bilanciando le utilizzazioni col tasso d'incremento;

- occorre mantenere - o portare - la provvigione della foresta ad un livello economicamente, ecologicamente e socialmente adeguato alle funzioni svolte dai diversi popolamenti forestali;

- la conversione di aree agricole abbandonate e di aree non boscate in aree boscate deve essere presa in considerazione ogni qualvolta ciò può aumentarne il valore economico, ecologico, sociale e/o culturale;

- un'adeguata diversità genetica, di specie e strutturale deve essere incoraggiata e/o mantenuta per migliorare la stabilità, la vitalità e la capacità di resistenza delle foreste ai fattori ambientali avversi e per rinforzare i meccanismi di regolazione naturale;

- le operazioni colturali e le utilizzazioni devono essere attuate nei tempi previsti e in modo da non ridurre la capacità produttiva del sito, ad esempio evitando di danneggiare i popolamenti e le piante in piedi così come il suolo forestale, e utilizzando tecniche appropriate;

- adeguate infrastrutture, quali strade, piste di esbosco o ponti, devono essere pianificate, costruite e mantenute in modo tale da assicurare l'efficiente distribuzione di beni e servizi, e minimizzare nello stesso tempo gli impatti negativi sull'ambiente;

- le attività di gestione forestale devono, dove è il caso, promuovere la diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che verticale e la mescolanza di specie; esse devono anche, dove è il caso, mirare a mantenere e a ripristinare la diversità paesaggistica;

- i tradizionali sistemi di gestione forestale, quali il governo a ceduo, possono essere mantenuti in siti appropriati, se ciò è economicamente possibile;

- le infrastrutture devono essere pianificate e costruite in modo da minimizzare i danni agli ecosistemi, specialmente agli ecosistemi rari, sensibili o rappresentativi e alle riserve genetiche, in modo da prendere in considerazione le specie minacciate o altre specie significative - e in particolare i loro percorsi migratori;

- devono essere prese misure per equilibrare la pressione delle popolazioni animali e del pascolamento sulla rinnovazione, sulla crescita, e sulla biodiversità della foresta;

- gli alberi morti in piedi e gli schianti, gli alberi cavi, quelli ultracentenari e quelli di specie rare devono essere

rilasciati in quantità e con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica, prendendo in considerazione gli effetti potenziali sulla salute e sulla stabilità delle foreste nonché sugli ecosistemi circostanti;

- i biotopi particolarmente significativi quali le sorgenti d'acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi e le forre presenti nella foresta devono essere protetti o, dove è il caso, ripristinati se danneggiati dagli interventi di gestione;

- deve essere garantito un adeguato accesso pubblico alle foreste per scopi ricreativi, rispettando i diritti di proprietà e i diritti altrui, gli effetti sulle risorse e sugli ecosistemi forestali nonché la compatibilità con le altre funzioni della foresta.

5. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi sono realizzati con i mezzi finanziari di cui all'art. 45 della L.R. n. 28/01 e con le eventuali disponibilità di altri fondi derivanti dallo Stato o dall'Unione europea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 909.

DGR 242/00. Intervento porta urbana comune di Montefranco. Presa d'atto perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento al Comune euro 759,28.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 746 del 30 novembre 1999 «Programma finanziario 1999/2001 di destinazione delle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/98 e dall'art. 50 della L. 448/98 agli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 «Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Visto il decreto legge del 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge del 30 marzo 1998, n. 61 «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la L.R. n. 30 del 12 agosto 1998 «Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 convertito con legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il «Protocollo di intesa tra la Regione dell'Umbria e gli Ordini degli ingegneri e architetti e collegi dei geometri di Perugia e Terni per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito

degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi», sottoscritto in data 7 febbraio 2001;

Vista la legge n. 109 del 11 febbraio 1994 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni» ed in particolare i commi 9 e 10 dell'art. 134;

Considerato che il comma 5 dell'art. 14 della legge n. 61/98 prevede che in tutti i casi in cui i lavori non vengano affidati con le modalità previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'art. 25 della medesima legge n. 109/94, così come sostituito dall'art. 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 e che per le varianti così adottate il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 25 è aumentato al 15 per cento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6219 del 4 novembre 1998 «Sisma del 26 settembre 1997 e successivi - legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 - Programma delle infrastrutture»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 1° marzo 2000 «Sisma del 26 settembre 1997 e successivi - Legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 - Piano delle Infrastrutture 1999-2001» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il punto 5 dell'*Allegato «A»* della suddetta deliberazione n. 242/2000 che stabilisce le modalità per la redazione e l'approvazione da parte degli enti attuatori delle varianti apportate al progetto definitivamente approvato;

Atteso che il citato punto stabilisce che nella redazione e approvazione di dette varianti, gli enti attuatori, dovranno rispettare le disposizioni contenute nei punti 1, 2 e 8 della D.G.R. 242/00, e che le stesse saranno soggette allo stesso iter di approvazione dei progetti principali a cui sono riferite;

Visti i punti 1 e 2 dell'*Allegato «A»* della citata D.G.R. n. 242/2000 con cui vengono stabilite le modalità per la redazione e approvazione dei progetti esecutivi;

Visto il punto 8 del medesimo allegato che stabilisce le modalità per l'affidamento dei lavori;

Visto il punto 6) del medesimo atto con cui si è previsto l'accantonamento di specifiche risorse da destinare ad eventuali maggiori necessità;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art.21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui

all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dell'intervento «Porta urbana» nel comune di Montefranco, presentata dal medesimo in qualità di Ente attuatore con note n. 641 del 19 febbraio 2002, n. 828 del 28 febbraio 2002, n. 1310 del 2 aprile 2002 acquisite rispettivamente agli atti con prot. n. 824/IC del 28 febbraio 2002, n. 1018/IC del 7 marzo 2002, n. 1493/IC del 9 aprile 2002;

3) di dare atto che relativamente all'intervento «Porta urbana» nel comune di Montefranco il nuovo quadro economico assunto a riferimento dall'Ufficio regionale competente per i propri adempimenti sarà il seguente:

| | |
|---|--------------------|
| <i>Importo lavori:</i> | |
| <i>di cui oneri per la sicurezza € 575,90</i> | € 13.706,42 |
| Totale lavori | € 13.706,42 |
| <i>Somme a disposizione:</i> | |
| 1 - Iva 10 per cento sui lavori | € 1.370,64 |
| 2 - Spese tecniche | € 2.799,20 |
| 3 - Inarcassa 2 per cento | € 55,98 |
| 4 - IVA 20 per cento su spese tecniche | € 571,04 |
| Totale somme a disposizione | € 4.796,86 |
| TOTALE GENERALE | € 18.503,28 |

4) di concedere l'ulteriore somma di € 759,28 a totale copertura della spesa prevista nel quadro economico di progetto così approvato imputabile all'aggiornamento degli onorari professionali ritenuti conformi alle normative vigenti e comunque contenuti nei limiti previsti dalle stesse;

5) di dare atto che l'importo totale concesso al Comune di Montefranco per l'intervento di cui sopra a seguito del presente atto ammonta a totale € 18.503,28 secondo il quadro economico riportato al precedente punto 3);

6) di dare atto che alla relativa copertura finanziaria si farà fronte con le risorse di cui al punto 6) della D.G.R. n. 242/00;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 242/00 - Intervento «Porta urbana» nel comune di Montefranco - Presa d'atto perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento al medesimo Comune di € 759,28.**

In attuazione di quanto previsto dalla L. 61/98 e dalla L.R. n. 30/98 ed in relazione alle risorse destinate con il piano finanziario 1999-2001 di cui alla deliberazione del Consi-

glio regionale n. 746 del 30 novembre 1999, la Giunta regionale con atto n. 242 del 1° marzo 2000 ha approvato il «Piano delle infrastrutture 1999-2001», stabilendo anche le relative procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2002 è stato approvato il «Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997» che ricomprende i precedenti programmi.

Nel citato «Piano delle infrastrutture 1999-2001» è ricompreso tra l'altro l'intervento «Porta Urbica» nel comune di Montefranco ed è stato individuato lo stesso Comune quale Ente attuatore.

Con determinazione del dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: programmi integrati opere pubbliche n. 8453 del 19 marzo 2001, sulla base dell'istruttoria tecnica redatta dal tecnico incaricato è stato concesso il finanziamento di L. 35.831.056 converte in € 18.505,20.

Successivamente con determinazione dirigenziale del medesimo ufficio n. 4359 del 22 maggio 2002 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori da parte del Comune di Montefranco in attuazione a quanto previsto al punto 6) dell'Allegato «A» alla deliberazione di Giunta regionale n. 242/00 è stato rideterminato l'importo concesso di cui sopra al netto del ribasso d'asta per € 17.744,00 secondo il seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------------|
| <i>Importo lavori:</i> | |
| <i>di cui oneri per la sicurezza € 576,67</i> | € 13.724,64 |
| Totale lavori | € 13.724,64 |
| <i>Somme a disposizione:</i> | |
| 1 - Iva 10 per cento sui lavori | € 1.372,46 |
| 2 - Spese tecniche | € 2.162,50 |
| 3 - Inarcassa 2 per cento | € 43,25 |
| 4 - IVA 20 per cento su spese tecniche | € 441,15 |
| Totale somme a disposizione | € 4.019,36 |
| TOTALE GENERALE | €17.744,00 |

Con note n. 641 del 19 febbraio 2002, n. 828 del 28 febbraio 2002, n. 1310 del 2 aprile 2002 acquisite rispettivamente agli atti con prot. n. 824/IC del 28 febbraio 2002, n. 1018/IC del 7 marzo 2002, n. 1493/IC del 9 aprile 2002 il Comune di Montefranco ha presentato gli elaborati progettuali relativi alla presa d'atto perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva nonché il relativo atto di approvazione.

Dalla documentazione presentata dall'Ente attuatore, ritenuta secondo l'istruttoria redatta dall'Ufficio temporaneo ricostruzione conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, il nuovo quadro economico del progetto, a seguito di quanto sopra, è il seguente:

| | |
|---|--------------------|
| <i>Importo lavori:</i> | |
| <i>di cui oneri per la sicurezza € 575,90</i> | € 13.706,42 |
| Totale lavori | € 13.706,42 |
| <i>Somme a disposizione:</i> | |
| 1 - Iva 10 per cento sui lavori | € 1.370,64 |
| 2 - Spese tecniche | € 2.799,20 |
| 3 - Inarcassa 2 per cento | € 55,98 |
| 4 - IVA 20 per cento su spese tecniche | € 571,04 |
| Totale somme a disposizione | € 4.796,86 |
| TOTALE GENERALE | € 18.503,28 |

Da quanto sopra detto risulta che il nuovo progetto esecutivo presenta, rispetto a quello già ammesso a finanziamento, un incremento dell'importo complessivo di spesa di € 759,28. Tale maggior spesa prevista è imputabile all'aggiornamento degli onorari professionali, che risultano comunque contenuti nei limiti delle disposizioni vigenti e pertanto ammissibili a finanziamento.

Per quanto detto si ritiene opportuno procedere alla presa d'atto della perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva presentata dal Comune di Montefranco per l'intervento «Porta Urbica» nel medesimo Comune e concedere allo stesso, in qualità di Ente attuatore, l'ulteriore somma di € 759,28.

Alla copertura finanziaria della suddetta somma ulteriormente concessa con il presente atto si può provvedere con le risorse di cui al punto 6) della citata D.G.R. n. 242/00.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 910.

DGR 242 del 1° marzo 2000. Piano delle infrastrutture 1999-2001, Proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge n. 61/98 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la L.R. n. 30/98 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la D.G.R. n. 6219 del 4 novembre 1998;

Vista la D.G.R. n. 242 del 1° marzo 2000;

Vista la D.G.R. n. 1497 del 22 dicembre 2000;

Vista la D.G.R. n. 523 del 23 maggio 2001;

Vista la D.G.R. n. 1085 del 12 settembre 2001;

Vista la D.G.R. n. 1793 del 27 dicembre 2001;

Vista la D.G.R. n. 387 del 27 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con la quale è stato approvato il Programma finanziario di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997, che ricomprende i precedenti programmi;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la

normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di prendere atto delle note del 14 giugno 2002 n. 11212 e n. 11213 del 25 giugno 2002, acquisite rispettivamente agli atti con prot. n. 2475/IC del 21 giugno 2002, n. 2476/IC del 21 giugno 2002 e n. 2544/IC del 25 giugno 2002 con cui alcuni enti attuatori, in considerazione dell'impossibilità di procedere nei tempi stabiliti al punto 2) della D.G.R. n. 387 del 27 marzo 2002 alla consegna dei lavori degli interventi finanziati dalla D.G.R. n. 242/00, hanno richiesto di prorogare i termini di cui sopra al 30 settembre 2002;

3. di accogliere, rilevate le difficoltà ivi manifestate e valutato l'esiguo numero delle opere interessate, le richieste di cui al precedente punto accordando, in deroga a quanto previsto al punto 2) della D.G.R. n. 387 del 27 marzo 2002 e per tutti gli interventi finanziati dalla D.G.R. n. 242/00 una proroga per la consegna dei lavori al 30 settembre 2002;

4. di prendere atto della nota prot. n. 8378 del 25 giugno 2002 acquisita agli atti con prot. n. 2533/IC del 25 giugno 2002 con cui l'Azienda - U.S.L. n. 3 di Foligno, Ente attuatore dell'intervento «Centro sanitario polivalente» nel comune di Nocera Umbra, ha richiesto per detto intervento una proroga al 31 dicembre 2002 dei termini previsti per la consegna dei lavori di cui alla citata D.G.R. n. 242/00;

5. di accogliere, in considerazione della particolarità dell'intervento e per le motivazioni esposte nel rapporto istruttorio, la richiesta di cui al precedente punto 4) presentata dall'Azienda - U.S.L. n. 3 di Foligno, Ente attuatore dell'intervento «Centro sanitario polivalente» nel comune di Nocera Umbra, prorogando, in deroga a quanto previsto al punto 2) della D.G.R. n. 387 del 27 marzo 2002, al 31 dicembre 2002 i termini per la consegna dei lavori per l'intervento di che trattasi;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. n. 242 del 1° marzo 2000 «Piano delle Infrastrutture 1999-2001» - Proroga termini.**

Con deliberazione di Giunta regionale n. 6219 del 4

novembre 1998 «Sisma del 26 settembre 1997 e successivi - Legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 - Programma delle infrastrutture» è stato approvato il programma di valenza triennale di cui all'art. 3 della L.R. 30/98 rinviando a successivi atti la realizzazione del Piano in oggetto.

Successivamente, in attuazione di quanto sopra e di quanto stabilito dalla L. 61/98 e L.R. 30/98 avendo individuato le risorse disponibili, la Giunta regionale con atto n. 242 del 1° marzo 2000 ha approvato il «Piano della infrastrutture 1999-2001».

Con deliberazione n. 387 del 27 marzo 2002 la Giunta regionale, in conseguenza al permanere delle complicità operative conseguenti all'introduzione dell'euro ed in virtù di alcune problematiche tecnico-amministrative presentatesi ai Comuni nel corso delle procedure di affidamento dei lavori, ha prorogato al 30 giugno 2002 la scadenza di cui al punto 5) della D.G.R. n. 1793 del 27 dicembre 2002 limitando tale termine alla sola consegna dei lavori piuttosto che anche all'effettivo inizio degli stessi.

Con nota del 14 giugno 2002 prot. n. 11213 acquisita agli atti con nota prot. n. 2476/IC del 21 giugno 2002 il Comune di Nocera Umbra, relativamente all'intervento «Piscina comunale», ha comunicato l'intenzione di procedere, per evidenti ragioni tecniche e di economicità, all'affidamento dei lavori di ripristino dell'opera suddetta, finanziati dalla Regione dell'Umbria con la citata D.G.R. n. 242/00 unitamente ai lavori di «Ampliamento ed ammodernamento della piscina comunale» finanziati con fondi propri del bilancio comunale. In considerazione dei maggiori tempi richiesti dalla scelta adottata, la stessa amministrazione ha evidenziato, sempre nella citata nota, la necessità di prorogare al 30 settembre 2002 i termini di cui al punto 2) della D.G.R. n. 387/2002.

Oltre a quanto detto lo stesso Comune ha per di più inoltrato, con nota del 14 giugno 2002 prot. n. 11212 acquisita agli atti con prot. n. 2475/IC del 21 giugno 2002, una ulteriore richiesta di proroga al 30 settembre 2002 per l'intervento «Cimitero urbano capoluogo: nuova ala» dando atto comunque dell'avvio della fase di affidamento dei lavori in data 14 giugno 2002.

Tale richiesta deriva dall'impossibilità sopravvenuta di rispettare i tempi stabiliti a causa della notevole mole di lavoro derivante dagli accertamenti predisposti presso il suddetto Comune dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza che hanno notevolmente ridotto i tempi di espletamento dell'ordinario lavoro d'ufficio.

Il recente dissequestro, nel comune di Scheggia e Pascelupo, di tutta la documentazione tecnico amministrativa relativa agli interventi comunali interessati dal sisma del settembre 1997 ha comportato per lo stesso l'avvio, nel medesimo tempo, di numerose pratiche. Tale situazione, che ha coinvolto in generale tutta l'attività amministrativa dell'ente, ha comportato la necessità per l'intervento «Cimitero di Pascelupo» nel comune sopra detto di richiedere una proroga dei termini previsti per la consegna dei lavori al 30 settembre 2002.

In considerazione delle richieste sopra avanzate, rilevate le difficoltà ivi manifestate e valutato l'esiguo numero degli interventi interessati si ritiene opportuno accogliere le richieste di cui sopra e concedere, in deroga a quanto stabilito al punto 2) della D.G.R. n. 387 del 27 marzo 2002 e per tutte le opere finanziate dalla D.G.R. n. 242/00, una proroga della consegna dei lavori relativi agli stessi al 30 settembre 2002.

Con nota prot. n. 8378 del 25 giugno 2002 acquisita agli atti con nota prot. n. 2533/IC del 25 giugno 2002 l'Azienda - U.S.L. n. 3 di Foligno, Ente attuatore dell'intervento «Centro sanitario polivalente» nel comune di Nocera Umbra, ha richiesto anch'essa per detto intervento una proroga dei termini previsti dalla citata D.G.R. n. 242/00 al 31 dicembre 2002. Le motivazioni che hanno indotto alla

richiesta anzidetta derivano da delle errate scelte progettuali evidenziatesi in sede di affidamento lavori per le quali ancora non si è potuto dare avvio alle procedure concorsuali per l'individuazione della ditta appaltatrice.

In considerazione della complessità e della particolarità dell'intervento di cui sopra si ritiene poter accogliere la richiesta avanzata con la citata nota e prorogare al 31 dicembre 2002 i termini previsti per la consegna dei lavori così come richiesto dall'Azienda - U.S.L. n. 3 di Foligno.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 911.

D.G.R. n. 285/2001 - Programmi integrati di recupero. Autorizzazione all'avvio della progettazione delle UMI di fascia 3 - Proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 convertito con legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la D.G.R. n. 285 del 27 marzo 2001 «Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Programmi integrati di recupero - Autorizzazione all'avvio della progettazione delle U.M.I. di fascia 3»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1475 del 21 novembre 2001 «D.G.R. n. 285 del 27 marzo 2001. Programmi integrati di recupero - Autorizzazione all'avvio della progettazione delle U.M.I. di fascia 3. Proroga termini»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 27 febbraio 2002 «D.G.R. n. 285 del 27 marzo 2001. Programmi integrati di recupero - Autorizzazione all'avvio della progettazione delle U.M.I. di fascia 3. Proroga termini»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con cui è stato approvato il Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 che ricomprende i precedenti programmi;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e

della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione Programmi integrati e opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto delle difficoltà incontrate dagli enti proprietari e/o attuatori nella costituzione dei Consorzi di cui al punto n. 7) della D.G.R. n. 285 del 27 marzo 2001, delle problematiche connesse all'osservanza della disciplina vigente in materia di affidamento degli incarichi di progettazione nell'ipotesi venga superata la soglia di cui all'art. 14, comma 2 della L. 61/98 e, infine, delle diverse richieste inoltrate dai Comuni interessati per prorogare il termine stabilito dalla D.G.R. n. 285/2001 e successive modificazioni in relazione alla presentazione dei progetti esecutivi di cui alla D.G.R. n. 285/2001 citata;

3) di stabilire, in virtù di quanto riportato al precedente punto, modificando il punto 3) della D.G.R. n. 210 del 27 febbraio 2002, anche in relazione alla richiesta per gli interventi concernenti gli immobili denominati «Palazzo Monaldi Barnabò» e «ex Chiesa dell'Annunziata» inviata dal Comune di Foligno con nota del 10 giugno 2002, che la presentazione dei progetti esecutivi di ciascun intervento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2002;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 285 del 27 marzo 2001 - Programmi integrati di recupero - Autorizzazione all'avvio della progettazione delle U.M.I. di fascia 3 - Proroga termini.

Con deliberazione n. 285 del 27 marzo 2001, la Giunta regionale, rilevata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, ha autorizzato i Comuni ad avviare la progettazione delle U.M.I. di 3^a fascia di priorità, indicate nei Programmi integrati di recupero, riguardanti gli interventi tesi a ripristinare la funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, compresi gli edifici di culto ed ecclesiastici, destinati a servizi pubblici essenziali, individuando a tal fine le procedure, i tempi e le modalità di attuazione.

Con la medesima deliberazione, al punto 11), è stato fissato al 24 novembre 2001 il termine per la presentazione al Comune dei progetti esecutivi di ciascun intervento, elaborati in conformità alle normative nazionali, regionali e alle prescrizioni di cui al paragrafo 1) dell'*Allegato «2»* al citato atto.

A fronte delle difficoltà incontrate nelle procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e nella costituzione dei consorzi di cui al punto 7) della citata D.G.R. n. 285/2001, considerate altresì le richieste per la concessione di un nuovo termine presentate da vari Comuni, la Giunta regionale, con atti n.1475 del 21 novembre 2001 e n. 210 del 27 febbraio 2002, ha prorogato rispettivamente al 28 febbraio 2002 e, quindi, al 30 giugno 2002, il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui trattasi.

Il Comune di Foligno, per gli interventi concernenti gli immobili denominati «Palazzo Monaldi Barnabò» e «ex Chiesa dell'Annunziata», ha richiesto, con nota del 10 giugno 2002, acquisita agli atti con prot. n. 2324/IC del 10 giugno 2002, che venga fissato al 31 maggio 2003 il nuovo termine per la presentazione dei progetti di cui si discute, ciò a causa delle complesse procedure riguardanti l'affidamento degli incarichi professionali contemplate dalla normativa vigente in materia nell'ipotesi venga superata la soglia di cui all'art. all'art. 14, comma 2 della L. 61/98.

Rilevato il persistere ad oggi delle difficoltà sopra descritte, valutata la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Foligno con nota del 10 giugno 2002 su citata e considerando, infine, che gli edifici interessati non ricomprendono abitazioni principali sgomberate, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2002 la scadenza prevista per la presentazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi concernenti le U.M.I. ascrivibili alla 3ª fascia di priorità.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 912.

D.G.R. 6220/1998 e 550/1999 - Ulteriore proroga termini per ultimazione lavori.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Vista la legge n. 61 del 30 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6220 del 4 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1230 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 24 novembre 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1496 del 22 dicembre 2000;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 13 giugno 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 550 del 21 aprile 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 781 del 26 maggio 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 853 del 9 giugno 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1232 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4905 del 26 agosto 1998;

Vista la decisione C (94)3485 del 21 novembre 1994 adottata dalla Commissione delle Comunità europee;

Vista la decisione C (2001)2160 del 5 settembre 2001 adottata dalla Commissione delle Comunità europee;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire, per gli interventi di cui alle D.G.R. nn. 6220/1998, 1230/1999, 1803/1999, 550/1999, 781/1999, 853/1999, 1232/1999, che il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato al 30 settembre 2002 e quello per la rendicontazione degli stessi è fissato al 31 ottobre 2002;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **D.G.R. nn. 6220/1998 e 550/1999 - Ulteriore proroga termini per ultimazione lavori.**

A seguito degli eventi sismici del 1997 con decisione della Commissione C (98) 2335 del 4 agosto 1998 è stato riprogrammato il DOCUP 1994 -1999 ob. 5b) e sono state destinate specifiche risorse comunitarie per gli interventi di riparazione danni e miglioramento sismico eligibili alle misure 3.5 e 4.3. Inoltre con specifici atti del Consiglio regionale sono state destinate alla ricostruzione anche

risorse nazionali.

A seguito di ciò e in attuazione di quanto stabilito dalla legge n. 61/1998 e dalla L.R. n. 30/1998 è stato approvato dalla Giunta regionale, con deliberazioni nn. 6220/1998, 1230/1999 e 1803/1999, il «Piano delle infrastrutture per il 1998» e sono state finanziate con deliberazioni di Giunta regionale nn. 550/1999, 781/1999, 853/1999 e 1232/1999 le opere infrastrutturali nei Programmi integrati di recupero.

Per gli interventi finanziati con le sopraccitate D.G.R. nn. 6220/98 e 550/99 e loro successive modifiche ed integrazioni, sono state stabilite con i medesimi atti le relative procedure e modalità di attuazione e sono stati individuati i tempi cui gli Enti interessati devono attenersi.

Gli interventi previsti nelle citate deliberazioni comprendono anche opere finanziate con le risorse di cui alla legge n. 61/98 in quanto non eligibili alle misure comunitarie 3.5 e 4.3.

L'utilizzo delle risorse comunitarie è normato da specifiche disposizioni di esecuzione finanziaria che impongono il rispetto di scadenze inderogabili tra cui quella per la contabilizzazione della spesa. Con decisione C (2001)2160 del 5 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, al fine di non interrompere il processo di ricostruzione avviato con i fondi stanziati dal Docup, ha disposto la proroga della data limite per la contabilizzazione delle spese del Docup Ob. 5b) 1994 - 1999 al 31 dicembre 2002.

Tale data, così come espressamente precisato nella predetta decisione, non può essere in alcun caso superata ed è, pertanto, da intendersi quale termine ultimo ed improrogabile entro il quale i beneficiari finali dovranno aver ultimato ed opportunamente rendicontato tutti gli interventi al fine di permettere agli Uffici regionali competenti l'inoltro alla Unione europea delle domande di pagamento finali.

Con deliberazione n. 1323 del 24 ottobre 2001 la Giunta regionale ha stabilito, per gli interventi di cui alle D.G.R. nn. 6220/1998 e 550/1999 e successive il termine per l'ultimazione dei lavori al 30 giugno 2002 e contestualmente al 30 agosto 2002 quello per la loro rendicontazione;

Preso atto dell'impossibilità manifestata dagli Enti interessati di ultimare i lavori entro i termini individuati dalla D.G.R. n. 1323/2001 a causa della complessità degli interventi finanziati e, di conseguenza, delle diverse esigenze tecnico-amministrative evidenziatesi in corso d'opera, nonché dell'esiguità dei tempi stabiliti per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti,

Riscontrata l'opportunità di prorogare al 30 settembre 2002 il termine entro cui devono essere ultimati i lavori di cui all'oggetto e al 31 ottobre 2002 quello per la relativa rendicontazione;

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 913.

Sisma 26 settembre 1997. Opere infrastrutturali P.I.R. loc. Boschetto del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento di € 4.421,62.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomen-

to in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;

Visto il D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998 così come convertito con legge n. 61 del 30 marzo 1998;

Visto il D.L. n.132 del 13 maggio 1999 così come convertito con legge n. 226 del 13 luglio 1999;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 così come convertito con legge n. 365 dell'11 dicembre 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 10 del 10 aprile 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 21 aprile 1999 e successive;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 19 dicembre 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 20 gennaio 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 24 novembre 1999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9874 del 21 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 31 dell'8 marzo 2002;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 16 maggio 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Nocera Umbra con diverse note ultima delle quali prot. n. 10726 del 7 giugno 2002 acquisita agli atti con prot. n. 2331/IC dell'11 giugno 2002 relativa alla prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva al progetto delle opere infrastrutturali nel PIR in

località Boschetto;

3) di approvare la variante relativa al Programma integrato di recupero in località Boschetto del comune di Nocera Umbra inerente i costi delle opere infrastrutturali, così come risultanti al successivo punto;

4) di approvare, sulla base dell'istruttoria redatta dal competente Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel Programma integrato di recupero in località Boschetto del comune di Nocera Umbra per un importo complessivo ammissibile a finanziamento di € 621.325,87 (L. 1.203.054.651) di cui € 512.726,51 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 108.599,36 per somme a disposizione;

5) di concedere al Comune di Nocera Umbra per le opere infrastrutturali nel Programma integrato di recupero in oggetto un ulteriore finanziamento di € 4.421,62 (L. 8.561.460) integrativo rispetto al precedente di € 616.904,25 (L. 1.194.493.190);

6) di stabilire che la somma di € 4.421,62 grava sui fondi del funzionario delegato di cui all'art. 15, comma 5 della legge 61/98, individuati nel programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

7) di confermare le indicazioni e le eventuali prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale nn. 45/1999 e 1798/1999 nonché il rispetto di quanto disposto dalle leggi nn. 109/1994, 61/1998 e successive;

8) di ribadire che sono escluse dal presente finanziamento i tratti delle infrastrutture ad esclusivo servizio di utenze esterne al perimetro del Programma integrato di recupero e tutti gli interventi privi di utilità pubblica da realizzare su suoli privati;

9) di stabilire che il Comune di Nocera Umbra dovrà provvedere alla riapprovazione del nuovo quadro economico di spesa qualora non provveda a stanziare propri fondi per le voci non finanziate;

10) di stabilire che il contributo per le spese tecniche sarà riconosciuto, in fase di rendicontazione finale, per l'importo stabilito nella convenzione fra il Comune e i tecnici incaricati, a condizione che lo stesso non sia superiore a quello derivante dall'applicazione del Protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e degli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegi dei geometri della Provincia di Perugia e Terni, per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi, sottoscritta in data 7 febbraio 2001;

11) di dare mandato all'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche di notificare il presente atto al Comune di Nocera Umbra;

12) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Boschetto del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento di € 4.421,62.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive, ha approvato i Programmi integrati di recupero predisposti dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi.

Detti programmi, con i relativi piani finanziari, prevedono, tra l'altro, il ripristino e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi in essi individuati.

Con deliberazione n. 550 del 21 aprile 1999 la Giunta regionale ha stabilito le procedure, i tempi e le modalità per la realizzazione delle infrastrutture a rete nei Programmi integrati di recupero.

Con deliberazione n. 45 del 20 gennaio 1999 la Giunta regionale ha approvato il Programma integrato di recupero in località Boschetto del comune di Nocera Umbra.

Ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 550/99 con deliberazione n. 1798 del 24 novembre 1999 la Giunta regionale ha approvato il progetto relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel Programma integrato di recupero in località Boschetto del comune di Nocera Umbra.

Con determinazione dirigenziale n. 9874 del 21 dicembre 1999 è stato concesso al Comune di Nocera Umbra il finanziamento di € 616.904,25 (L. 1.194.493.190), al netto del ribasso d'asta, per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Boschetto.

Con note prot. nn. 5264, 9636 del 18 maggio 2002 e 10726 del 7 giugno 2002 acquisite rispettivamente agli atti con prot. nn. 1189/IC del 20 marzo 2002, 2140/IC del 28 maggio 2002 e 2331/IC dell'11 giugno 2002 il Comune di Nocera Umbra ha trasmesso al competente Ufficio regionale la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa al progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Boschetto approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 31 dell'8 marzo 2002 così come rettificata dalla deliberazione di Giunta municipale n. 80 del 16 maggio 2002.

Con apposita istruttoria l'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche ha verificato l'ammissibilità delle opere individuando gli interventi a tutt'oggi finanziabili, a fronte delle risorse disponibili.

Come si rileva da tale istruttoria, la variante in oggetto è stata redatta allo scopo di adeguare il progetto esecutivo alle problematiche emerse in sede di esecuzione dei lavori e consiste in particolare:

— nella modifica in generale di tutte le infrastrutture a rete con aumento degli scavi eseguiti a mano;

— nella sostituzione di alcuni materiali a seguito di specifiche richieste fatte dagli enti gestori dei servizi (adeguamento dei pozzetti per rete Enel, sostituzione dei terminali di sfiato per la rete gas, adeguamento alla nuova normativa vigente del tipo di tubature utilizzati per le fognature);

— nell'eliminazione delle voci relative alla realizzazione dei contatori, così come prescritto nella D.G.R. n. 1798/1999;

— nell'inserimento dell'intero impianto di illuminazione pubblica che, in fase progettuale, era stato previsto in uno stralcio successivo rispetto alle opere attualmente finanziate;

— nell'opportunità, a causa dello smantellamento quasi totale della pavimentazione in asfalto, di eseguire tutta la

ripavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dell'intera frazione.

Riscontrato che il maggior finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento trova copertura in parte con l'utilizzazione dell'importo per imprevisti risultanti nel quadro economico approvato e in parte con le disponibilità accertate nei fondi di cui alla D.C.R. n. 123/2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

Riscontrata la necessità di approvare la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva al progetto di che trattasi concedendo al Comune di Nocera Umbra un ulteriore finanziamento di € 4.421,62 (L. 8.561.460) integrativo rispetto al precedente di € 616.904,25 (L. 1.194.493.190);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con la quale è stato approvato il programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 che, come stabilito al punto 3 dello stesso, ricomprende in esso i precedenti programmi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 914.

Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali P.I.R. loc. Col. S. Angelo del comune di Nocera Umbra. Approvazione perizia di variata distribuzione di spesa e concessione ulteriore finanziamento di € 35.493,47.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Visto il D.L. n. 6 del 30 gennaio 1998 così come convertito con legge n. 61 del 30 marzo 1998;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 così come convertito con legge n. 226 del 13 luglio 1999;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 così come convertito con legge n. 365 dell'11 dicembre 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 10 del 10 aprile 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 21 aprile 1999 e successive;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 19 dicembre 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1800 del 24 novembre 1999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9868 del 21 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 31 dell'8 marzo 2002;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 16 maggio 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Nocera Umbra con diverse note ultima delle quali prot. n. 9636 del 18 maggio 2002 acquisita agli atti con prot. n. 2140/IC del 28 maggio 2002 relativa alla prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva al progetto delle opere infrastrutturali nel PIR in località Col S. Angelo;

3) di approvare la variante relativa al programma integrato di recupero in località Col S. Angelo del comune di Nocera Umbra inerente i costi delle opere infrastrutturali, così come risultanti al successivo punto;

4) di approvare, sulla base dell'istruttoria redatta dal competente Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel programma integrato di recupero in località Col S. Angelo del comune di Nocera Umbra per un importo complessivo ammissibile a finanziamento di € 465.887,27 (L. 902.083.544) di cui € 377.991,77 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 87.895,50 per somme a disposizione;

5) di concedere al Comune di Nocera Umbra per le opere infrastrutturali nel programma integrato di recupero in oggetto un ulteriore finanziamento di € 35.493,47 (L. 68.724.938) integrativo rispetto al precedente di € 430.393,80 (L. 833.358.606);

6) di stabilire che la somma di € 35.493,47 grava sui fondi del Funzionario delegato di cui all'art. 15, comma 5 della L. 61/98, individuati nel programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con delibera-

zione n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

7) di confermare le indicazioni e le eventuali prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale nn. 244/1999 e 1800/1999 nonché il rispetto di quanto disposto dalle leggi nn. 109/1994, 61/1998 e successive;

8) di ribadire che sono escluse dal presente finanziamento i tratti delle infrastrutture ad esclusivo servizio di utenze esterne al perimetro del Programma integrato di recupero e tutti gli interventi privi di utilità pubblica da realizzare su suoli privati;

9) di stabilire che il Comune di Nocera Umbra dovrà provvedere alla riapprovazione del nuovo quadro economico di spesa qualora non provveda a stanziare propri fondi per le voci non finanziate;

10) di stabilire che il contributo per le spese tecniche sarà riconosciuto, in fase di rendicontazione finale, per l'importo stabilito nella convenzione fra il Comune e i tecnici incaricati, a condizione che lo stesso non sia superiore a quello derivante dall'applicazione del protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e degli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegi dei geometri della Provincia di Perugia e Terni, per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi, sottoscritta in data 7 febbraio 2001;

11) di dare mandato all'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche di notificare il presente atto al Comune di Nocera Umbra;

12) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Col S. Angelo del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva e concessione ulteriore finanziamento di € 35.493,47.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive, ha approvato i programmi integrati di recupero predisposti dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi.

Detti programmi, con i relativi piani finanziari, prevedono, tra l'altro, il ripristino e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi in essi individuati.

Con deliberazione n. 550 del 21 aprile 1999 la Giunta regionale ha stabilito le procedure, i tempi e le modalità per la realizzazione delle infrastrutture a rete nei programmi integrati di recupero.

Con deliberazione n. 244 del 24 febbraio 1999 la Giunta regionale ha approvato il programma integrato di recupero in località Col S. Angelo del comune di Nocera Umbra.

Ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 550/99 con deliberazione n. 1800 del 24 novembre 1999 la Giunta regionale ha approvato il progetto relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel programma integrato di recupero in località Col S. Angelo del comune di Nocera Umbra;

Con determinazione dirigenziale n. 9868 del 21 dicembre 1999 è stato concesso al Comune di Nocera Umbra il finanziamento di € 430.393,80 (L. 833.358.606), al netto del ribasso d'asta, per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Col S. Angelo.

Con note prot. nn. 5264, 9636 del 18 maggio 2002 acquisite rispettivamente agli atti con prot. nn. 1189/IC del 20 marzo 2002, 2140/IC del 28 maggio 2002, il Comune di Nocera Umbra ha trasmesso al competente Ufficio regionale la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva relativa al progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Col S. Angelo approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 31 dell'8 marzo 2002 così come rettificata dalla deliberazione di Giunta municipale n. 80 del 16 maggio 2002.

Con apposita istruttoria l'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche ha verificato l'ammissibilità delle opere individuando gli interventi a tutt'oggi finanziabili, a fronte delle risorse disponibili.

Come si rileva da tale istruttoria, la variante in oggetto è stata redatta allo scopo di adeguare il progetto esecutivo alle problematiche emerse in sede di esecuzione dei lavori e consiste in particolare:

— nella modifica in generale di tutte le infrastrutture a rete con aumento degli scavi eseguiti a mano;

— nella sostituzione di alcuni materiali a seguito di specifiche richieste fatte dagli enti gestori dei servizi (adeguamento dei pozzetti per rete ENEL, sostituzione dei terminali di sfiato per la rete gas, adeguamento alla nuova normativa vigente del tipo di tubature utilizzati per le fognature);

— nella realizzazione di uno scolmatore per le acque miste di un fognone esistente proveniente dalla parte alta della frazione;

— nella realizzazione di una opera d'arte in calcestruzzo armato in prossimità dell'innesto della fognatura con il rio Fergia;

— nell'inserimento delle opere interrante dell'impianto di illuminazione pubblica (con esclusione quindi dei pali e dei corpi illuminanti) che, in fase progettuale, era stato previsto in uno stralcio successivo rispetto alle opere attualmente finanziate;

— nell'opportunità, a causa dello smantellamento quasi totale della pavimentazione in asfalto, di eseguire tutta la ripavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dell'intera frazione.

Come risulta dalla sopracitata istruttoria non risultano finanziabili, tra le somme a disposizione, le opere in economia relative al completamento dell'impianto di illuminazione pubblica.

Riscontrato che il maggior finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento trova copertura in parte con l'utilizzazione dell'importo per imprevidenti risultanti nel quadro economico approvato e in parte con le disponibilità accertate nei fondi di cui alla D.C.R. n. 123/2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero».

Riscontrata la necessità di approvare la prima perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva al progetto di che trattasi concedendo al Comune di Nocera Umbra un ulteriore finanziamento di € 35.493,47 (L. 68.724.938) integrativo rispetto al precedente di € 430.393,80 (L. 833.358.606);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con la quale è stato approvato il Programma

finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 che, come stabilito al punto 3 dello stesso, ricomprende in esso i precedenti programmi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2002, n. 915.

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Approvazione seconda perizia di variante al programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 1998, n. 4718;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 1998, n. 6312;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 1999, n. 1231;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2000, n. 79;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2001, n. 544;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2001, n. 1683;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 marzo 1999, n. 378;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 13 luglio 2000, n. 771;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'8 novembre 2000, n. 1309;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2001, n. 1156;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 26 settembre 2001, n. 29;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Valtopina con prot. n. 1462 del 17 marzo 2002 acquisita agli atti con prot. n. 1279/IC del 26 marzo 2002 e riguardante la seconda variante al programma integrato di recupero del capoluogo;

3) di approvare la seconda variante al programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina, così come approvata dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26 settembre 2001, consistente in:

— inserimento nel programma integrato di recupero di due nuovi edifici denominati UMI 80 e UMI 81, da collocare in fascia di priorità 4, con conseguente aumento del costo del programma stesso come specificato negli elaborati e per l'importo indicato nella tabella 4 allegati alla variante;

4) di confermare quanto contenuto nelle deliberazioni di Giunta regionale nn. 378 del 19 marzo 1999, 771 del 13 luglio 2000, 1309 dell'8 novembre 2000, 1156 del 26 settembre 2001 circa le prescrizioni dettate, le priorità degli interventi e il numero massimo delle aggregazioni;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici del 26 Settembre 1997 e successivi - Approvazione seconda variante al programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina.

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61 e sue successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 e sue successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 1998, n. 4718;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 1998, n. 6312;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 1999, n. 1231;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 febbraio 2000, n. 79;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2001, n. 544;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 19 dicembre 2001, n. 1683;

Vista la deliberazione n. 378 del 19 marzo 1999 con cui la Giunta regionale ha approvato il programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina;

Viste le deliberazioni nn. 771 del 13 luglio 2000 e 1309 dell'8 novembre 2000 con cui la Giunta regionale, per il programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina ha variato il numero delle aggregazioni delle U.M.I. di fascia 1 elevandole a n. 10;

Vista la deliberazione n. 1156 del 26 settembre 2001 con cui la Giunta regionale ha preso d'atto della prima variante al programma integrato di recupero del capoluogo di Valtopina;

Considerato che con deliberazione n. 29 del 26 settembre 2001, il Consiglio comunale di Valtopina ha approvato la seconda variante al programma integrato di recupero del capoluogo;

Vista la nota prot. n. 1462 del 17 marzo 2002 acquisita agli atti con prot. n. 1279/IC del 26 marzo 2002 con cui il comune di Valtopina ha trasmesso ai competenti uffici regionali la seconda variante al programma integrato di recupero del capoluogo;

Considerato che la suddetta variante consiste nell'inserimento nel programma integrato di recupero di cui all'oggetto di due nuovi edifici, denominati UMI 80 e UMI 81 da collocare in fascia di priorità 4;

Preso atto che per i suddetti edifici è stata accertata, da parte del Comune di Valtopina, la presenza di un danno significativo derivante dal sisma del 1997;

Preso atto che la modifica apportata al programma integrato di recupero del capoluogo comporta un aumento del costo del programma stesso, come specificato negli elaborati e per l'importo indicato nella tabella 4 allegata alla variante stessa;

Considerato che l'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche competente, ha provveduto alla verifica della documentazione trasmessa,

Riscontrata la necessità di approvare la seconda variante al programma integrato di recupero sopra citato;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Giunta regionale;

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 916.

Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Collecroce del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variante e concessione ulteriore finanziamento di € 38.692,87.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomen-

to in oggetto e la conseguente proposta del direttore delle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Visto il D.L. n. 6 del 30, gennaio 1998 così come convertito con legge n. 61 del 30 marzo 1998;

Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999 così come convertito con legge n. 226 del 13 luglio 1999;

Visto il D.L. n. 279 del 12 ottobre 2000 così come convertito con legge n. 365 dell'11 dicembre 2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 12 agosto 1998;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2000;

Vista la legge regionale n. 10 del 10 aprile 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 21 aprile 1999 e successive;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1232 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1231 del 4 agosto 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 19 dicembre 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 20 gennaio 1999;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1802 del 24 novembre 1999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9902 del 21 dicembre 1999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10505 del 27 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 25 gennaio 2002;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della documentazione trasmessa dal Comune di Nocera Umbra con diverse note ultima delle quali prot. n. 4045 del 25 febbraio 2002 acquisita agli atti con prot. n. 986/IC del 7 marzo 2002 relativa alla prima perizia di variante al progetto delle opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Collecroce;

3) di approvare la variante relativa al programma integrato di recupero in località Collecroce del comune di Nocera Umbra inerente i costi delle opere infrastrutturali, così come risultanti al successivo punto;

4) di approvare, sulla base dell'istruttoria redatta dal competente Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche la prima perizia di variante relativa alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel programma integrato di recupero in località Collecroce del comune di Nocera Umbra per un importo complessivo ammissibile a finanziamento di € 930.299,78 (L. 1.801.311.546) di cui € 714.409,41 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 215.890,37 per somme a disposizione;

5) di concedere al Comune di Nocera Umbra per le opere infrastrutturali nel Programma integrato di recupero in oggetto un ulteriore finanziamento di € 38.692,87 (L. 74.919.836) integrativo rispetto al precedente di € 891.606,91 (L. 1.726.391.709);

6) di stabilire che la somma di € 38.692,87 grava sui fondi del Funzionario delegato di cui all'art. 15, comma 5 della L. 61/98, individuati nel programma finanziario approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 123 del 23 luglio 2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

7) di confermare le indicazioni e le eventuali prescrizioni contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale nn. 49/1999 e 1802/1999 nonché il rispetto di quanto disposto dalle leggi nn. 109/1994, 61/1998 e successive;

8) di ribadire che sono escluse dal presente finanziamento i tratti delle infrastrutture ad esclusivo servizio di utenze esterne al perimetro del programma integrato di recupero e tutti gli interventi privi di utilità pubblica da realizzare su suoli privati;

9) di stabilire che il contributo per le spese tecniche sarà riconosciuto, in fase di rendicontazione finale, per l'importo stabilito nella convenzione fra il Comune e i tecnici incaricati, a condizione che lo stesso non sia superiore a quello derivante dall'applicazione del protocollo d'intesa tra la Regione dell'Umbria e degli Ordini degli ingegneri e architetti e Collegi dei geometri della Provincia di Perugia e Terni, per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di ricostruzione e ripristino di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi, sottoscritta in data 7 febbraio 2001;

10) di dare mandato all'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche di notificare il presente atto al Comune di Nocera Umbra;

11) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma del 26 settembre 1997 - Opere infrastrutturali nel P.I.R. in località Collecroce del comune di Nocera Umbra - Approvazione prima perizia di variante e concessione ulteriore finanziamento di € 38.692,87.

Con proprie deliberazioni la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61 e successive, ha approvato i programmi integrati di recupero predisposti dai Comuni per le aree maggiormente colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e successivi.

Detti programmi, con i relativi piani finanziari, prevedono, tra l'altro, il ripristino e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi in essi individuati.

Con deliberazione n. 550 del 21 aprile 1999 la Giunta regionale ha stabilito le procedure, i tempi e le modalità per la realizzazione delle infrastrutture a rete nei programmi integrati di recupero.

Con deliberazione n. 49 del 20 gennaio 1999 la Giunta regionale ha approvato il programma integrato di recupero in località Collecroce del comune di Nocera Umbra.

Ai sensi della sopra citata D.G.R. n. 550/99 con deliberazione n. 1802 del 24 novembre 1999 la Giunta regionale ha approvato il progetto relativo alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel Programma integrato di recupero in località Collecroce del comune di Nocera Umbra.

Con determinazione dirigenziale n. 9902 del 21 dicembre 1999 così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 10505 del 27 dicembre 1999 è stato concesso al Comune di Nocera Umbra il finanziamento di € 891.606,91 (L. 1.726.391.709), al netto del ribasso d'asta, per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Collecroce.

Con note prot. nn. 21148 del 31 ottobre 2001 e 4045 del 25 febbraio 2002 acquisite rispettivamente agli atti con prot. nn. 5081/IC del 9 novembre 2001 e 986/IC del 7 marzo 2002, il Comune di Nocera Umbra ha trasmesso al competente ufficio regionale la prima perizia di variante relativa al progetto per la realizzazione delle opere infrastrutturali comprese nel P.I.R. in località Collecroce approvata con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 25 gennaio 2002.

Con apposita istruttoria l'Ufficio temporaneo ricostruzione programmi integrati opere pubbliche ha verificato l'ammissibilità delle opere individuando gli interventi a tutt'oggi finanziabili, a fronte delle risorse disponibili.

Come si rileva da tale istruttoria, la variante in oggetto non comporta modifiche alla realizzazione delle infrastrutture a rete, ma inserisce l'intervento di messa in sicurezza di un edificio all'interno del PIR. Ciò in quanto, come riportato con nota prot. 4045 del 25 febbraio 2002 acquisita agli atti con prot. n. 986/IC del 7 marzo 2002, l'intervento prevede la «rimozione delle puntellature esistenti, che risultano ormai ammalorate, al fine di garantire la pubblica incolumità negli spazi pubblici».

Riscontrato che il maggior finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento trova copertura con le disponibilità accertate nei fondi di cui alla D.C.R. n. 123/2001, punto 3, tabella 3, settore di intervento «Programmi integrati di recupero»;

Riscontrata la necessità di approvare la prima perizia di variante al progetto di che trattasi concedendo al Comune di Nocera Umbra un ulteriore finanziamento di € 38.692,87 (L. 74.919.836) integrativo rispetto al precedente di € 891.606,91 (L. 1.726.391.709);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 123 del 23 luglio 2001 con la quale è stato approvato il Programma finanziario 2002/2003 di destinazione delle risorse per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 che, come stabilito al punto 3 dello stesso, ricomprende in esso i precedenti programmi;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1323 del 24 ottobre 2001;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 luglio 2002, n. 926.

Controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione BSE - Protocollo regionale operativo con Ispettorato centrale repressione frodi e Nucleo antisofisticazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il protocollo regionale operativo con Ispettorato centrale repressione frodi e nucleo antisofisticazione, relativo ai controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione della BSE, allegato al presente atto, che diventa parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica della Direzione sanità e servizi sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione BSE - Protocollo regionale operativo con Ispettorato centrale repressione frodi e Nucleo antisofisticazione.

Per fronteggiare l'emergenza BSE, e migliorare l'efficacia dell'azione, nel periodo fine anno 2000 e inizio 2001, il 15 febbraio 2001, la Direzione generale sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute ha sottoscritto con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali un protocollo di intesa, necessario per coordinare ed uniformare l'attività di vigilanza (ispettiva ed analitica) interessante il settore dell'alimentazione animale.

Anche a seguito di tale protocollo d'intesa, diramato al territorio con nota prot. 600.11/24320/A.G.90/577 del 21 febbraio 2001, nella Regione Umbria sono state date specifiche disposizioni concordate in sede di riunioni del Comitato regionale d'emergenza per la BSE, composto da Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica, ASL, IZS, NAS, IRF.

Tali disposizioni sono state integrate e completate attraverso una Conferenza degli Uffici interessati, tenutasi il 28 febbraio 2001 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia.

Quest'anno la stessa Direzione generale sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione ha proposto e concordato con l'Ispettorato centrale repressione frodi alcune modifiche al soprarichiamato protocollo: tali modifiche si sono rese necessarie per adeguarle alle nuove norme entrate successivamente in vigore e per la necessità di avere un maggiore coordinamento.

Alla luce di quanto sopra è stato pertanto inviato alle Regioni il nuovo protocollo, con nota n. 600.11/24320/AG.90/2373 del 9 maggio 2002, affinché venissero date le opportune e necessarie istruzioni agli organismi territoriali preposti al controllo ufficiale ed alla vigilanza sull'alimentazione animale, ai fini della corretta ed omogenea applicazione.

Pertanto, considerato che nello stesso protocollo si invitavano le Regioni, l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il Comando carabinieri per la sanità a pianificare, di concerto, gli interventi sul territorio ed a formalizzare l'intesa con apposito atto da trasmettere al Ministero della salute, sono state convocate specifiche riunioni, tenutesi presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali con i Servizi veterinari delle ASL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, l'Ispettorato centrale repressione frodi ed il NAS. Tramite uno specifico sottogruppo è stato definito il protocollo operativo di attività degli organismi coinvolti sul territorio, che è stato unanimemente approvato.

Si rende pertanto necessario formalizzare lo stesso e se ne propone l'approvazione da parte della Giunta regionale.

Perugia, li 2 luglio 2002

L'Istruttore
F.to ANNA RITA FLAMINI

Allegato

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
Servizio V - Prevenzione e sanità pubblica

Controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione della BSE - Protocollo regionale operativo con Ispettorato centrale repressione frodi e Nucleo antisofisticazione.

La Direzione generale sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute ha sottoscritto con l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali un protocollo di intesa, necessario per coordinare ed uniformare l'attività di vigilanza (ispettiva ed analitica) interessante il settore dell'alimentazione animale, ai fini della prevenzione della BSE.

Tale protocollo demanda alle Regioni la pianificazione dei controlli sul territorio e la formalizzazione dell'intesa Regione-ICRF-NAS da trasmettere al Ministero della salute.

Apporta altresì, alcune modifiche rispetto al precedente protocollo sottoscritto nel 2001. In particolare:

— nell'ambito dell'*articolazione dei controlli* viene individuata la necessità di effettuare campionamenti anche nelle aziende zootecniche autorizzate alla produzione di mangimi per esclusivo uso aziendale nonché in quelle classificate come biologiche;

— nell'ambito dei *prodotti da campionare* viene individuata la necessità di effettuare, nell'ambito delle materie prime, campionamenti dei grassi greggi, sia nazionali che esteri ottenuti da ruminanti, ai sensi della decisione 534/99/CE e conseguentemente vengono fornite indicazioni relativamente al *controllo analitico dei grassi*;

— nell'ambito delle *modalità applicative per il campionamento* vengono individuate dettagliate informazioni da riportare nel verbale, non ultimo la specifica se si tratti di campionamento effettuato nell'ambito dell'attività di vigilanza o mirato in seguito al riscontro di positività;

— viene infine previsto uno specifico *flusso dei dati di attività* oltre quello relativo agli esiti positivi.

Pertanto, relativamente all'accordo in termini operativi, al fine di uniformare l'attività di controllo sul territorio regionale ed evitarne la duplicazione, viene disposto quanto segue:

1) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ A LIVELLO DI PREVENZIONE.

• Alla luce anche di quanto riportato nel protocollo sottoscritto fra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole e forestali, i controlli devono essere effettuati presso i seguenti comparti:

- * *produzione* (mangimifici e depositi);
- * *commercializzazione* (rivendite - carri silos);
- * *utilizzazione* (allevamenti di ruminanti - aziende zootecniche autorizzate alla produzione di mangimi per esclusivo uso aziendale).

• I controlli di norma devono essere effettuati come di seguito specificato:

- * nel comparto di *produzione* dal NAS;
- * nel comparto di *commercializzazione* dall'ICRF;
- * nel comparto di *utilizzazione* dalle ASL le quali dovranno garantire un campionamento presso le aziende zootecniche autorizzate alla produzione di mangimi per esclusivo uso aziendale nonché in quelle classificate come biologiche e presso gli allevamenti di ruminanti (produzio-

ne latte - produzione carne).

• *I controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2002* per la ricerca di proteine animali trasformate, così come individuate dalla decisione 2000/766/CE, potranno essere ricompresi nell'ambito dell'attività di cui al presente protocollo e pertanto ne dovrà essere data comunicazione nell'ambito del previsto flusso trimestrale di cui al successivo punto 2).

2) SCAMBIO FLUSSO DATI.

• I dati relativi al totale dei campioni analizzati nel trimestre (sia regolari che non) devono essere comunicati dall'IZS e dall'ICRF, entro il decimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, oltre che al Ministero della salute, anche alla Regione - Direzione regionale sanità e servizi sociali - Servizio V il quale provvederà all'assemblaggio degli stessi ed al successivo invio a tutti gli organismi territoriali coinvolti (ASL - NAS - ICRF - IZS).

La normativa di riferimento, relativamente al metodo di analisi da utilizzare per l'identificazione e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali, è il D.M. 30 novembre 1999, che prevede un'analisi quali-quantitativa; il laboratorio, alla luce di quanto riportato nel protocollo d'intesa fra il Ministero della sanità e il Ministero delle politiche agricole e forestali, deve esprimere il risultato nei soli termini qualitativi, non essendo ammessa alcuna tolleranza. In merito alla comunicazione indicativa, a latere del rapporto di prova, del quantitativo riscontrato, si potrà continuare nella attuale prassi.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al protocollo diramato dalla Direzione generale sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute con nota n. 600.11/24320/AG.90/2373 del 9 maggio 2002, nonché, per quanto non in contrasto, alle precedenti disposizioni del Comitato regionale d'emergenza per la BSE, integrate con quanto convenuto nella Conferenza degli Uffici interessati tenutasi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia il 28 febbraio 2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2002, n. 981.

Eventi sismici 1997 - Comune di Sellano «Borgo di Postignano» - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a prendere atto che il complesso edilizio del «Castello di Postignano», già in stato di completo abbandono fin dal 1963, era alla data del sisma totalmente inagibile e inabitabile e comunque ridotto allo stato di rudere;

b) a stabilire conseguentemente che il predetto «Castello di Postignano» non può essere finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/98, come già stabilito dal punto 2 della deliberazione n. 1075/99, con la quale la Giunta regionale ha escluso dalla priorità, in analogia con quanto precisato col parere espresso dal gruppo di lavoro interministeriale, più volte citato nelle premesse, dell'allegato documento istruttorio, «gli edifici totalmente inagibili, in condizioni di inabitabilità e comunque allo stato di ruderi già prima dell'evento sismico del 26 settembre 1997»;

c) a dare atto che sono invece ammissibili a finanziamento, giusta sentenza del TAR n. 785/99, gli interventi diretti a ripristinare la viabilità della sottostante strada comunale del borgo di Postignano, anche mediante la messa in sicurezza degli edifici con pericolo di crollo a tutela della pubblica incolumità;

d) a stabilire che gli interventi di cui alla lettera c) possono essere finanziati ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 2947/99;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 - Comune di Sellano «Borgo di Postignano» - Determinazioni.

Premesso che:

— I Comuni particolarmente danneggiati dal sisma del 1997, sulla base delle previsioni dell'articolo 3 della legge n.61/1998, hanno perimetrato le aree del loro territorio all'interno delle quali gli interventi di ricostruzione sono attuati attraverso appositi programmi di recupero (P.I. R.);

— con deliberazione consiliare n. 54 del 4 dicembre 1998 il Comune di Sellano ha adottato il P.I.R. della località Postignano, comprendendovi, tra gli altri, alcuni edifici di proprietà della società Mirto, che fanno parte del complesso denominato «Castello di Postignano»;

— con DGR n. 73 del 27 gennaio 1999 è stato approvato

il programma integrato di recupero relativo alla località suddetta senza peraltro assegnare al citato Castello di Postignano alcuna priorità;

— la società Mirto impugnava avanti al TAR dell'Umbria la citata deliberazione n. 73/99 al fine di ottenere il riconoscimento delle priorità previste dalla legge per gli edifici nei quali venivano svolte alla data del sisma attività produttive, oppure per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 490/99 utilizzati alla data del sisma;

Preso atto:

— della sentenza n. 785/1999 del TAR dell'Umbria, confermata dal Consiglio di Stato, nella parte in cui dispone:

— l'esclusione del diritto ad accedere alle priorità previste dalla vigente normativa per le attività culturali o produttive in quanto tali attività non risultavano esistenti alla data del sisma;

— il riconoscimento degli interventi della società Mirto «*diretti a ripristinare la viabilità della sottostante strada comunale del Borgo di Postignano e per quelli diretti ad eliminare pericoli di ulteriori crolli, interventi già eseguiti perché imposti da apposita ordinanza sindacale*»;

Rilevato:

— che il riconoscimento dei lavori di messa in sicurezza, previsto dal comma 6 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2947/99, non comporta, automaticamente, l'ammissione al contributo di tutte le opere di ricostruzione del borgo;

— che all'inclusione di un immobile nell'ambito di un P.I.R. non consegue automaticamente il suo finanziamento che deve essere assentito solo a seguito del riconoscimento, attraverso adeguata istruttoria, dei requisiti di ammissibilità e che, in effetti, pertanto possono essere inclusi in un P.I.R. anche edifici non ammissibili a contributo, come si evince, per altro verso, dall'art. 14 dell'ordinanza ministeriale n. 3076 del 2 agosto 2000 che così recita: «*La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge n. 61/1998, si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni almeno significativi e pertanto esclusi dal contributo*»;

Dato atto:

— che gli immobili in questione versavano, alla data del sisma, in evidente stato di degrado e di completo abbandono tali da essere individuati quali ruderi e quindi carenti dei requisiti indispensabili per la ricostruzione degli stessi, come ha avuto modo di precisare dapprima il gruppo di lavoro interministeriale, costituito dal sottosegretario di Stato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2786/98, con un parere del 3 agosto 1998 nel quale si afferma che «*sono comunque esclusi dai benefici gli edifici già totalmente inagibili, comunque in condizioni di inabitabilità*» e successivamente la Giunta regionale che, al punto 2) della deliberazione n. 1075/99, ha escluso dalla priorità prevista dall'art. 7, comma 9, della D.G.R. 5180/98 «*gli edifici totalmente inagibili, in condizioni di inabitabilità e comunque allo stato di ruderi già prima dell'evento sismico del 26 settembre 1997*»;

Vista:

— la nota del direttore delle politiche territoriali in data 31 ottobre 2000, n. 21508, con la quale, in risposta alle richieste del Comune di Sellano del 23 febbraio 2000, n. 1307 e 15 settembre 2000, n. 8346, tendenti ad ottenere il riconoscimento della priorità di cui all'art. 7, comma 9, della DGR 5180/98, è stato ribadito, tra l'altro, che:

— il complesso edilizio del «Castello di Postignano» era già in stato di completo abbandono fin dal 1963 e che pertanto permane la non finanziabilità degli interventi, così come anche affermato dal sopramenzionato parere espresso dal gruppo di lavoro interministeriale;

— al fine di provvedere al completo ripristino della viabi-

lità sottostante il borgo, e quindi in ottemperanza a quanto disposto dal TAR con sentenza n. 785/99, «spetta al Comune individuare le soluzioni più efficaci, anche sotto il profilo economico, che consentano di ottenere la piena utilizzazione della strada esposta al pericolo di crolli» e che, «trattandosi di beni sottoposti al vincolo paesaggistico e culturale, la soluzione prescelta dovrà tener conto anche della necessità di tutelare tali interessi pubblici»;

Considerato:

— che tale comunicazione del direttore è stata impugnata davanti al TAR il quale ha però dichiarato con sentenza n. 229/02 il ricorso improcedibile a causa della natura giuridica dell'atto impugnato e che pertanto è necessario formalizzare con apposito provvedimento della Giunta regionale quanto contenuto nella nota del direttore soprarichiamata e, in particolare, che l'inserimento nella perimetrazione delle aree non comporta alcun diritto al contribuente se risultano carenti per i singoli immobili gli elementi di fatto che consentono l'attribuzione delle diverse priorità;

— che il Comune di Sellano ha avviato le procedure per ottemperare al giudicato della sentenza del TAR dell'Umbria n. 785/99, attraverso conferenze di servizio finalizzate alla individuazione della soluzione più idonea per il ripristino della viabilità e per la tutela della pubblica incolumità;

Preso atto:

— che con decreto n. 1383 del 17 giugno 2002 il Prefetto dell'Ufficio territoriale della Provincia di Perugia ha incaricato un suo delegato per provvedere all'adozione degli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 785/99 ai sensi della sentenza n. 475/01;

Sentito il Servizio assistenza giuridico amministrativa per le emergenze;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 luglio 2002, n. 982.

Terremoto anno 1997 - Modifica D.G.R. n. 937/01. Criteri e modalità per l'acquisizione delle aree utilizzate per insediamenti abitativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Settore ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di modificare il punto 2 lettera a) della precedente delibera di questa Giunta n. 937 del 1° agosto 2001, nel modo seguente:

«In caso di stipula di contratto di compravendita, il prezzo è pari a quello dovuto per la cessione volontaria del bene calcolato con le modalità di cui al comma 2, dell'art. 5 bis, della legge n. 359/1992 o degli artt. 16, 12 e 17 della legge n. 865/1971, con possibilità di maggiorazione nella misura massima del 30 per cento»;

3) di stabilire che per l'acquisizione delle aree di che trattasi, possono essere applicati i prezzi derivanti da atti preliminari di compravendita stipulati precedentemente al 7 settembre 2001 (data di pubblicazione della D.G.R. n. 937/01) o già concordati con le modalità previste dalla predetta delibera n. 937/01;

4) di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione la presente deliberazione unitamente alle premesse del documento istruttorio.

Il Relatore
Riommi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Terremoto anno 1997 - Modifica D.G.R. n. 937/01 - Criteri e modalità per l'acquisizione delle aree utilizzate per insediamenti abitativi.

Premesso:

— che il primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 3049 del 31 marzo 2000 autorizza i Comuni interessati dagli eventi sismici del settembre 1997, ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, già urbanizzate con i fondi dei Commissari delegati delle Regioni Marche ed Umbria, al fine di utilizzare le stesse per le seguenti destinazioni d'uso:

- protezione civile;
- insediamenti di edilizia residenziale pubblica;
- attività turistico ricreative;
- centri polifunzionali;
- altre finalità di pubblico interesse;

— che la Giunta regionale con proprio atto n. 937 in data 1° agosto 2001, in ottemperanza al terzo comma dell'art. 2 della succitata ordinanza ministeriale, sentiti gli Enti locali interessati, ha stabilito criteri e modalità per l'acquisizione delle aree in argomento, assegnando al tempo stesso ai Comuni i fondi necessari;

— che in particolare nel predetto atto è stato disposto di privilegiare il ricorso al contratto privatistico di compravendita rispetto alla procedura espropriativa, stabilendo che «il prezzo di compravendita è pari a quello dovuto per

la cessione bonaria del bene, calcolato con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5 bis della legge n. 359/92, con la possibilità di una maggiorazione dell'importo nella misura massima del 30 per cento esclusivamente per aree agricole»;

— che tale disposizione è stata dettata al fine di:

- ridurre notevolmente gli oneri di natura amministrativa, per conseguire le finalità di cui all'O.M. n. 3049 citata, con conseguente riduzione dei costi connessi;

- poter rendicontare tempestivamente alla Comunità europea, fra le risorse dalla stessa Comunità messe a disposizione in sede di riprogrammazione del DOCUP 1994 - 99, gli oneri di urbanizzazione sostenuti nell'allestimento delle aree in questione, nel presupposto che alla data della rendicontazione risulti la titolarità pubblica dell'area;

- evitare il ricorso al mezzo autoritativo dell'espropriazione con le probabili resistenze da parte dei proprietari delle aree e conseguenti ritardi nella definizione dei passaggi di proprietà;

Considerato:

— che i Comuni interessati hanno fatto presente che sussistono difficoltà nel pervenire alla stipula per la cessione bonaria delle aree diverse da quelle agricole, in quanto il relativo prezzo di compravendita determinato con l'applicazione della succitata norma, non risulta congruo ai fini del raggiungimento dell'accordo per la stipula dell'atto di compravendita;

— che la mancata acquisizione delle aree da parte dei Comuni comporta oltre che la perdita dei fondi messi a disposizione dalla Comunità europea, citati nelle premesse, anche l'esborso di somme per ripristinare le aree ai loro stati originari, dovendo detti beni, se non acquisiti, essere riconsegnati ai legittimi proprietari nelle stesse condizioni ante requisizione;

Ritenuto conveniente sotto l'aspetto economico, disporre che l'incremento del prezzo di cessione stabilito per le aree agricole possa essere esteso, nella stessa misura, anche alle altre aree di destinazione diversa dalle predette;

Ritenuto inoltre che si rende necessario disporre, a modifica di quanto precedentemente stabilito con la più volte citata D.G.R. n. 937/01, che il prezzo di compravendita delle aree agricole deve essere calcolato con le modalità di cui all'art. 16 della legge n. 865/71, confermando la possibile maggiorazione massima del 30 per cento;

Ritenuto altresì di dover stabilire che, nei casi di stipula degli atti preliminari di compravendita avvenuta antecedentemente al 7 settembre 2001 (data di pubblicazione della D.G.R. n. 937/01), il prezzo convenuto possa essere considerato applicabile in deroga a quanto sopra, così come il prezzo concordato con le modalità previste dalla predetta D.G.R. n. 937 dell'1 agosto 2001;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2002, n. 1058.

D.G.R. n. 231 del 6 marzo 2002 - Leader+ 2000-2006 - Proroga tempi procedure.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore e del coordinatore dell'Area di programmazione strategica e socio-economica, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prorogare i tempi di cui alla propria deliberazione 6 marzo 2002, n. 231*, allegato B, prospetto allegato 2 «procedure», fase 2 «Valutazione dei Piani di sviluppo locale e notifica esito di istruttoria ai richiedenti», a 72 giorni;

3) di prorogare i tempi di cui alla propria deliberazione 6 marzo 2002, n. 231, allegato B, prospetto allegato 2 «procedure», fase 3 «Eventuali modifiche ed integrazioni delle proposte di PSL», a 30 giorni;

4) di pubblicare il presente atto, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Relatori

Lorenzetti - Bocci

La Presidente

LORENZETTI

* (Pubblicata nel S.O. n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 13 del 20 marzo 2002)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO COMMERCIO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 15 maggio 2002, n. 4007.

Legge n. 449/97, art. 11. Credito d'imposta in favore delle PMI. DGR n. 12467 del 19 dicembre 2001. Rettifiche.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di approvare l'allegato sub «AB1», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e nel quale sono riportati e descritti gli interventi di rettifica, come richiamati in premessa, agli elenchi «A» e «B» della determinazione dirigenziale n. 12467 del 19 dicembre 2001;

2. di confermare, nei presupposti e negli assunti, la precedente determinazione dirigenziale 19 dicembre 2001, n. 12461, dando tuttavia per acquisiti, validi e confermati gli interventi di revisione e rettifica come riferiti al precedente punto 1., e distinti nel richiamato allegato contrassegnato sub «AB1»;

3. di disporre la pubblicazione del richiamato «AB1» nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

Perugia, lì 15 maggio 2002

*Il dirigente responsabile
del servizio commercio*
FRANCO PASQUINO

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'UMBRIA

(Convenzione ex DGR n. 784 del 4 luglio 2001)

Legge n. 449/1997, art. 11. - Revisione istruttoria istanze credito d'imposta anno 2001 assentito con Determinazione dirigenziale n. 12467 del 19 dicembre 2001.

Elenco rettifiche allegato alla Determinazione dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 4007 in data 15.05.2002

Al. "AB1"

| Pro gre sso | Determinazione dirigenziale n.12467/2001 Elementi identificativi dell'istanza | | | | Termini di rettifica operata con il presente atto | | | |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|--|
| | Denominazione | Posizione alle gato | Spesa ammessa (Lire) | Credito assentito (Euro) | Spesa ammessa Rideterminata (Lire) | Credito ammesso rideterminato (Euro) | Causale | |
| 1 | ACES | A | 32 | 1.390.542 | 32,02 | 1.288,04 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 2 | Fabbrica Ceramiche Torretti Snc | B | 39 | 0 | 0 | 908,96 | Riammissione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 3 | Pliocchi Silvia | B | 87 | 0 | 0 | 437,96 | Riammissione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 4 | Arredamenti Interni di Cerboni | A | 187 | 26.399.582 | 609,94 | 1.108,83 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 5 | Asso Gomme di Berettoni Sandra | A | 201 | 3.508.333 | 80,57 | 38,22 | Riduzione: | Mancata risposta richiesta integrazione |
| 6 | Aula Magna Srl | A | 208 | 152.254.452 | 3.518,10 | 0 | Revoca: | Impresa in scioglimento e liquidazione |
| 7 | Autoricambi di Arcangeli Quinto | A | 222 | 39.473.918 | 912,06 | 818,58 | Riduzione: | Tipologia beni non ammissibili |
| 8 | Bar Moriconi di Moriconi & Pennacchi | A | 324 | 14.141.000 | 326,40 | 1.632,00 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 9 | Benedetti Mario | A | 412 | 3.400.666 | 78,50 | 45,82 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 10 | Cartoleria Tarducci Giovanni & C. | A | 632 | 12.095.000 | 279,40 | 244,28 | Riduzione: | Fattura precedente al 7/6/99 |
| 11 | Centro casa di Alessandrelli | A | 677 | 218.654.338 | 5.052,50 | 4.366,64 | Riduzione: | Tipologia beni non ammissibili |
| 12 | Chinda di Chiranda A.Maria | A | 711 | 35.346.632 | 816,52 | 640,92 | Riduzione: | Errore materiale |
| 13 | Co.Se.R Cooperativa Servizi Ristoro | A | 740 | 269.862.578 | 6.236,22 | 6.172,23 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 14 | Co.Se.R Cooperativa Servizi Ristoro | A | 742 | 227.070.168 | 5.247,20 | 3.592,95 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 15 | Coktail Snc di Pasquali e Bonaiuti | A | 747 | 130.000.000 | 3.003,71 | 0 | Revoca: | Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 16 | Computers Studio di Capitini Giancarlo | A | 765 | 15.034.999 | 347,06 | 0 | Revoca: | Rilevata mancanza di firma sulla domanda |
| 17 | Cost Srl | A | 795 | 148.479.672 | 3.430,82 | 3.346,12 | Riduzione: | Tipologia beni non ammissibili |
| 18 | Cost Srl | A | 796 | 62.028.796 | 1.433,17 | 1.407,86 | Riduzione: | beni inseriti in altra domanda |
| 19 | Discount Alimenti di Moroni O. & C | A | 870 | 9.134.540 | 210,71 | 2.108,69 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 20 | Empire Donna di Giovanni & C. | A | 953 | 14.526.900 | 335,18 | 310,43 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 21 | Euroaroma Srl | A | 991 | 13.054.360 | 301,09 | 227,24 | Riduzione: | Beni oggetto di autofatturazione |
| 22 | Eurotrasimeno | A | 994 | 48.621.833 | 1.123,29 | 1.042,82 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 23 | Feliziani Nello | A | 1097 | 59.158.000 | 1.366,54 | 349,93 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 24 | Gradassi Carla | A | 1298 | 8.500.000 | 196,25 | 0 | Revoca: | Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 25 | Grigioni Vernici di Grigioni Nazzareno | A | 1320 | 221.266.380 | 5.112,92 | 0 | Revoca: | u.l. della domanda cessata in data 29/2001 |
| 26 | Guesia Srl | A | 1334 | 181.343.892 | 4.190,53 | 4.083,64 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 27 | Hotel del Pin di Rosati Lella | A | 1383 | 93.061.087 | 2.150,53 | 1.663,51 | Riduzione: | Tipologia beni non ammissibili |
| 28 | Incanto Floreale | A | 1454 | 4.866.326 | 112,07 | 0 | Revoca: | Impresa in scioglimento e liquidazione |
| 29 | Infirma di Fausto Benedetti | A | 1459 | 51.625.000 | 1.193,02 | 1.081,98 | Riduzione: | Beni oggetto di autofatturazione |
| 30 | Kappa-market di Comi Dino | A | 1492 | 8.500.000 | 196,25 | 147,75 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 31 | Kemi Umbria Service | A | 1493 | 20.354.533 | 483,92 | 476,69 | Riduzione: | Beni oggetto di autofatturazione |
| 32 | La Botiglia Srl | A | 1537 | 20.682.103 | 477,72 | 0 | Revoca: | Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 33 | La Gardenia Profumerie | A | 1554 | 200.000.000 | 4.621,77 | 0 | Revoca: | Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 34 | La Rocca di Fiorucci Aldo & C. | A | 1573 | 2.061.213 | 47,51 | 475,66 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 35 | Locanda di nonna Gelsa Snc | A | 1655 | 51.046.845 | 1.179,59 | 0 | Revoca: | Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 36 | Loriana & Marta Snc | A | 1661 | 7.499.279 | 173,01 | 403,87 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 37 | Manni Bernardino & C. | A | 1738 | 20.683.787 | 477,72 | 417,30 | Riduzione: | Fattura precedente al 7/6/99 |
| 38 | Masciotti Massimo | A | 1787 | 66.496.461 | 1.443,50 | 1.177,29 | Riduzione: | rinuncia parziale |
| 39 | Mec di Mei Marco & C. | A | 1810 | 44.972.950 | 1.039,11 | 911,03 | Riduzione: | fattura pagata per importo < 30% |
| 40 | Media Informatica di Roberto Maggi | A | 1815 | 53.400.175 | 1.235,82 | 1.906,24 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |
| 41 | Micra Sas di Marcello Perugini | A | 1845 | 4.832.818 | 111,55 | 226,21 | Maggiorazione: | Errore materiale precedente istruttoria |

| Pro gre ssiv o | Determinazione dirigenziale n.12467/2001 Elementi identificativi dell'istanza | | | | Termini di rettifica operata con il presente atto | | | Causale |
|-------------------------|--|--------------|-----------|-------------------------|---|--|--|--|
| | Denominazione | alle gato | Posizione | Spesa ammessa (Lire) | Credito assenito (Euro) | Spesa ammessa Rideterminata (Lire) | Credito ammesso rideterminato (Euro) | |
| 42 | Moretti Cami di Moretti Socrate & C. | A | 1913 | 23.300.000 | 538,15 | 29.415.000 | 678,62 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 43 | Nadyns Srl | A | 1934 | 24.334.970 | 561,91 | 126.659.091 | 2.923,66 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 44 | Optica Foto Romagnoli Snc di M. A.M. | A | 2019 | 41.690.667 | 963,19 | 0 | 0 | Revoca: Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 45 | Optica Rossi Snc | A | 2023 | 80.499.417 | 1.859,76 | 33.611.417 | 775,94 | Riduzione: rinuncia parziale |
| 46 | Peluca paola | A | 2115 | 39.342.166 | 908,96 | 26.092.166 | 602,19 | Riduzione: Tipologia beni non ammissibili |
| 47 | Primavera di Chiocci A. e Puliti G. Snc | A | 2236 | 36.483.180 | 842,86 | 0 | 0 | Revoca: errata assegnazione in precedente istruttoria per interferenza dati fiscali con impresa distinta al successivo rigo N. 48. |
| 48 | Piccolissimo Sas di Del Duca S.e C. | = | 2236 | 0 | 0 | 36.483.180 | 842,86 | Ammissione: in sostituzione impresa precedente rigo N.47. Errato scambio soggetti in precedente istruttoria per interferenza dati fiscali. |
| 49 | Progetto Interni di Ciancaleoni | A | 2249 | 3.422.000 | 79,02 | 2.305.000 | 53,21 | Riduzione: rinuncia parziale |
| 50 | Proietti Giuliano | A | 2255 | 84.245.860 | 1.946,53 | 0 | 0 | Revoca: Attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 51 | Ristorante Hostaria al fontanile di L. M. | A | 2352 | 16.219.452 | 374,43 | 37.219.452 | 858,87 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 52 | Rondoni Paolo | A | 2404 | 7.125.833 | 164,23 | 3.810.233 | 87,80 | Riduzione: Tipologia beni non ammissibili |
| 53 | Totobar di Trequattrini Walter | A | 2707 | 28.407.160 | 656,42 | 0 | 0 | Revoca: Comunicazione cessazione attività |
| 54 | Traitoria degli Angeli di Donini S. | A | 2720 | 10.705.942 | 247,38 | 200.823.724 | 4.635,72 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 55 | Tuitoturismo di Adriana Brugnami | A | 2742 | 6.172.000 | 142,54 | 32.354.444 | 746,80 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 56 | Vendita Carburanti di Paradiso Salv. | A | 2794 | 3.268.407 | 75,40 | 0 | 0 | Revoca: attività iniziata dopo il 18/07/2001 |
| 57 | La mia Camiciola | A | 3282 | 11.083.456 | 255,65 | 110.834.560 | 2558,53 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 58 | Twins Dinner Pub di Sensini Yuri | A | 3583 | 12.435.034 | 287,15 | 19.503.350 | 449,83 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |
| 59 | Vanità Srl | A | 3596 | 1.977.250 | 45,45 | 19.772.500 | 456,03 | Maggiorazione: Errore materiale precedente istruttoria |

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO VI - ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE
DI QUALITÀ - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28
giugno 2002, n. 5805.

Società italiana acque minerali e termali s.r.l. di Spello (PG): accreditamento provvisorio.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la D.G.R. n. 8017 del 24 ottobre 1989;

Vista la D.D.R. n. 3553 del 26 aprile 2002 con cui si autorizza la Società italiana acque minerali e termali s.r.l. di Spello all'apertura e all'esercizio dell'attività termale;

Vista la D.D. 5577/2002 del Servizio 6° della Direzione «Politiche territoriali, ambiente e infrastrutture»;

Vista la L. 24 ottobre 2000, n. 323: Riordino del settore termale;

Vista la D.G.R. n. 5672 del 3 settembre 1997 con la quale sono stati approvati i criteri generali per l'erogazione della assistenza termale in regime di accreditamento provvisorio in attesa dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Visto che il legale rappresentante della «Società italiana acque minerali e termali» sig. Fausto Tili ha presentato l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla succitata delibera di Giunta;

Preso atto che la commissione istituita dall'Azienda USL n. 3, competente per territorio, ha effettuato la verifica dei requisiti autocertificati, conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2170 del 6 maggio 1998 e nel verbale inviato (prot. 7558 del 21 giugno 2002) tali requisiti risultano essere conformi alla realtà;

Accertato che punteggi attribuiti dalla suddetta commissione per gli ulteriori requisiti e standard rispetto a quelli definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4° del D.Lg. 502/92 sono:

| | | | |
|---|-----------|----------------------|------|
| <input type="checkbox"/> fangoterapia | punti 166 | livello tariffario B | >165 |
| <input type="checkbox"/> fangobalneoterapia | punti 166 | livello tariffario B | >165 |
| <input type="checkbox"/> terapia inalatoria | punti 116 | livello tariffario B | >110 |
| <input type="checkbox"/> terapia idropinica | punti 161 | livello tariffario A | >145 |

Accertato che sono stati riconosciuti dalla stessa commissione punti 51 in base all'art. 10 dell'allegato A2 della citata D.G.R. n. 5672/1997, per l'organizzazione e la classificazione sanitaria complessiva;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. La Società italiana acque minerali e termali s.r.l., situata a Spello in via Fontevicchia (P. IVA 01536090549) il cui rappresentante legale è il sig. Fausto Tili, è provvisoriamente accreditata sulla base della D.G.R. 5672/97 a seguito della verifica dei requisiti autocertificati, effettuata dalla commissione della Azienda USL n. 3, di cui alla D.G.R. n. 2170/98 e in attesa dell'accREDITAMENTO istituzionale.

2. È riconosciuto il livello B per la fangoterapia, fangobalneoterapia e terapia inalatoria, e il livello A per la terapia idropinica.

3. La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

4. Dichiaro che trattasi di atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 28 giugno 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ANTONIO PERELLI

(Atto amministrativo efficace dal 28 giugno 2002)

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VII: PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. 5858.

Fondo integrativo regionale per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali da parte dei Comuni - Liquidazione anno 2002 € 4.109.413,20 (cap. 2885).

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di ripartire tra i Comuni umbri il 60 per cento del Fondo sociale regionale come riepilogato nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Servizio ragioneria di liquidare a favore dei Comuni indicati nella colonna A dell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le somme a fianco di ciascuno indicate (colonna C) pari complessivamente a € 4.109.413,20, a valere sull'impegno n. 10201848 assunto con DGR n. 727 del 5 giugno 2002 al cap. 2885/5040 del bilancio regionale 2002;

3. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il dispositivo del presente atto comprensivo dell'allegata tabella;

4. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, li 3 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
SVEDO PICCIONI

Allegato 1

Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi in materia sociale e socio-assistenziale. (L.R. 23 gennaio 1997, n. 3) - Anno 2002.

| A | B | C |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| Descrizione Comune | Popolazione residente al 1° gennaio 2001 | Stanziamen- to in euro |
| Provincia di Perugia | | |
| 1 Assisi | 25.637 | 125.348,34 |
| 2 Bastia | 18.381 | 89.871,20 |
| 3 Bettona | 3.742 | 18.295,96 |
| 4 Bevagna | 4.792 | 23.429,78 |
| 5 Campello sul Clitunno | 2.357 | 11.524,21 |
| 6 Cannara | 3.963 | 19.376,51 |
| 7 Cascia | 3.260 | 15.939,29 |
| 8 Castel Ritaldi | 2.948 | 14.413,81 |
| 9 Castiglione del Lago | 14.083 | 68.856,76 |
| 10 Cerreto di Spoleto | 1.154 | 5.642,31 |
| 11 Citerna | 3.154 | 15.421,02 |
| 12 Città della Pieve | 7.047 | 34.455,27 |
| 13 Città di Castello | 38.625 | 188.851,26 |
| 14 Collazzone | 3.015 | 14.741,40 |
| 15 Corciano | 14.862 | 72.665,56 |
| 16 Costacciaro | 1.304 | 6.375,72 |
| 17 Deruta | 8.081 | 39.510,86 |
| 18 Foligno | 52.383 | 256.118,98 |
| 19 Fossato di Vico | 2.444 | 11.949,58 |
| 20 Fratta Todina | 1.756 | 8.585,70 |
| 21 Giano dell'Umbria | 3.330 | 16.281,55 |
| 22 Gualdo Cattaneo | 6.049 | 29.575,70 |
| 23 Gualdo Tadino | 14.878 | 72.743,79 |
| 24 Gubbio | 31.559 | 154.303,09 |
| 25 Lisciano Niccone | 688 | 3.363,87 |
| 26 Magione | 12.456 | 60.901,78 |
| 27 Marsciano | 16.428 | 80.322,29 |
| 28 Massa Martana | 3.572 | 17.464,77 |
| 29 Monte Castello di Vibio | 1.627 | 7.954,98 |

| A | B | C |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| Descrizione Comune | Popolazione residente al 1° gennaio 2001 | Stanziamen- to in euro |
| 30 Montefalco | 5.696 | 27.849,75 |
| 31 Monteleone di Spoleto | 681 | 3.329,65 |
| 32 Monte Santa Maria Tiberina | 1.229 | 6.009,01 |
| 33 Montone | 1.561 | 7.632,28 |
| 34 Nocera Umbra | 5.910 | 28.896,08 |
| 35 Norcia | 4.912 | 24.016,50 |
| 36 Paciano | 929 | 4.542,21 |
| 37 Panicale | 5.445 | 26.622,53 |
| 38 Passignano sul Trasimeno | 5.114 | 25.004,15 |
| 39 Perugia | 158.282 | 773.896,57 |
| 40 Piegaro | 3.648 | 17.836,36 |
| 41 Pietralunga | 2.378 | 11.626,88 |
| 42 Poggiodomo | 177 | 865,42 |
| 43 Preci | 852 | 4.165,73 |
| 44 San Giustino | 10.433 | 51.010,62 |
| 45 Sant'Anatolia di Narco | 549 | 2.684,25 |
| 46 Scheggia e Pascelupo | 1.511 | 7.387,81 |
| 47 Scheggino | 492 | 2.405,56 |
| 48 Sellano | 1.235 | 6.038,35 |
| 49 Sigillo | 2.472 | 12.086,48 |
| 50 Spello | 8.199 | 40.087,81 |
| 51 Spoleto | 37.802 | 184.827,32 |
| 52 Todi | 16.924 | 82.747,41 |
| 53 Torgiano | 5.325 | 26.035,80 |
| 54 Trevi | 7.775 | 38.014,72 |
| 55 Tuoro sul Trasimeno | 3.642 | 17.807,02 |
| 56 Umbertide | 15.355 | 75.076,02 |
| 57 Valfabbrica | 3.499 | 17.107,85 |
| 58 Vallo di Nera | 411 | 2.009,52 |
| 59 Valtopina | 1.355 | 6.625,07 |
| Totale provincia | 617.368 | 3.018.530,09 |
| Provincia di Terni | | |
| 60 Acquasparta | 4.620 | 22.588,81 |
| 61 Allerona | 1.835 | 8.971,96 |
| 62 Alviano | 1.494 | 7.304,69 |
| 63 Amelia | 11.339 | 55.440,37 |
| 64 Arrone | 2.699 | 13.196,36 |
| 65 Attigliano | 1.722 | 8.419,47 |
| 66 Avigliano Umbro | 2.410 | 11.783,34 |
| 67 Baschi | 2.672 | 13.064,35 |
| 68 Calvi dell'Umbria | 1.823 | 8.913,29 |
| 69 Castel Giorgio | 2.148 | 10.502,33 |
| 70 Castel Viscardo | 3.045 | 14.888,08 |

| A | B | C |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Descrizione Comune | Popolazione residente al 1° gennaio 2001 | Stanziamiento in euro |
| 71 Fabro | 2.693 | 13.167,03 |
| 72 Ferentillo | 1.910 | 9.338,66 |
| 73 Ficulle | 1.694 | 8.282,56 |
| 74 Giove | 1.770 | 8.654,15 |
| 75 Guardea | 1.810 | 8.849,73 |
| 76 Lugnano in Teverina | 1.620 | 7.920,75 |
| 77 Montecastrilli | 4.575 | 22.368,79 |
| 78 Montecchio | 1.718 | 8.399,91 |
| 79 Montefranco | 1.287 | 6.292,60 |
| 80 Montegabbione | 1.256 | 6.141,03 |
| 81 Monteleone d'Orvieto | 1.603 | 7.837,63 |
| 82 Narni | 20.166 | 98.598,69 |
| 83 Orvieto | 20.684 | 101.131,38 |
| 84 Otricoli | 1.833 | 8.962,18 |
| 85 Parrano | 599 | 2.928,72 |
| 86 Penna in Teverina | 1.047 | 5.119,15 |
| 87 Polino | 282 | 1.378,80 |
| 88 Porano | 1.780 | 8.703,05 |
| 89 San Gemini | 4.543 | 22.212,33 |
| 90 San Venanzo | 2.277 | 11.133,06 |
| 91 Stroncone | 4.421 | 21.615,83 |
| 92 Terni | 107.739 | 526.774,00 |
| Totale provincia | 223.114 | 1.090.883,11 |
| Totale regione | 840.482 | 4.109.413,20 |
| pro capite | | 4,89 |

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. **5861**.

Associazione «Centro sociale Ringhiera dell'Umbria Montefalco» di Montefalco - Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/1994.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di iscrivere, ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'associazione «Centro sociale Ringhiera dell'Umbria Montefalco», con sede in Montefalco (PG) - via F. Melanzio, 20, nel registro regionale delle organizzazioni del volontariato, settore attività sociali, per lo svolgimento delle seguenti attività:

— Assistenza e sostegno in favore di anziani, minori, portatori di handicap e per particolari situazioni di

indigenza. Promozione di attività ricreative per i propri associati attraverso iniziative culturali volte anche alla salvaguardia dell'ambiente.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 3 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3 luglio 2002, n. **5862**.

Associazione «Città viva» di Foligno - Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R. 15/1994.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di iscrivere ai sensi della L.R. 25 maggio 1994, n. 15, l'associazione «Città viva», con sede in Foligno (PG) - via Aurelio Saffi, n. 18, al registro regionale delle organizzazioni del volontariato, settore attività culturali ed artistiche, per lo svolgimento delle seguenti attività:

— promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo culturale, socio-politico e artistico della popolazione di Foligno ed organizzazione di iniziative di solidarietà che favoriscano l'aggregazione dei giovani.

L'atto sopra esteso non è di maggiore rilevanza ed è immediatamente efficace.

La presente determinazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Perugia, lì 3 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
SALVATORE F. D'AGOSTINO

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO V - PREVENZIONE E SANITÀ PUBBLICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. **6075**.

Revoca riconoscimento provvisorio (9-2788/L) sensi D.L.vo 537/92 - Ditta «Le delizie dell'Umbria».

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Visto il D.L.vo n. 537 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della D.92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. 600.8/80.83/59.82/686 dell' 1 giugno 2000 con la quale il Ministero della sanità ha concesso alla ditta Le delizie dell'Umbria il riconoscimento provvisorio n. 9-2788/L per lo stabilimento sito in via dei Foraggi n. 4 - loc. Bosco - Perugia;

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 1998, n. 112»;

Vista la DGR n. 171 del 28 febbraio 2001 «Riconoscimenti e autorizzazioni degli stabilimenti. Trasferimento competenze e modalità operative»;

Vista la comunicazione della ASL n. 2 prot. n. 451 dell'1 luglio 2002 relativa alla revoca del riconoscimento dello stabilimento sito in via dei Foraggi n. 4 - loc. Bosco - Perugia della ditta Le delizie dell'Umbria, per avvenuta cessazione di attività;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di revocare il riconoscimento provvisorio dello stabilimento non industriale, autorizzato alla produzione di prodotti di gastronomia contenenti carne, sito in via dei Foraggi n. 4 - loc. Bosco (PG) della ditta Le delizie dell'Umbria, iscritto con il numero di riconoscimento veterinario 9-2788/L;

2. di pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* della Regione il relativo atto di revoca;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
GONARIO GUAITINI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. 6248.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92 - Grandinata del 10 maggio 2002 - Comune di Calvi dell'Umbria.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

1. di dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per attivare le procedure previste dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per i danni causati alle aziende agricole dalla grandinata verificatasi nel comune di Calvi dell'Umbria in data 10 maggio 2002, in presenza dei quali possono essere attivati i procedimenti per il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del «Fondo di solidarietà nazionale»;

2. di disporre la pubblicazione - per estratto - del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ENRICO CURI

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZIO CREDITO AGRARIO, CONTROLLI ESTERNI, GARANZIA DELLE PRODUZIONI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2002, n. 6250.

Mancanza di condizioni per attivare le procedure previste dalla legge n. 185/92 - Siccità invernale periodo novembre 2001-aprile 2002 - Danni ai prati-pascolo.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di dichiarare l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni per attivare le procedure previste dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per i danni causati alle aziende agricole dalla siccità invernale - periodo novembre 2001-aprile 2002 - verificatasi nei comuni segnalati come danneggiati di Panicale, Magione, Piegaro, Umbertide, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Foligno, Castiglione del Lago, Pietralunga, Città di Castello, Magione, Valfabbrica, Trevi, Giano dell'Umbria, in presenza dei quali possono essere attivati i procedimenti per il riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del «Fondo di solidarietà nazionale»;

2. di disporre la pubblicazione - per estratto - del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

3. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 10 luglio 2002

Il dirigente responsabile del servizio
ENRICO CURI

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV - PERSONALE DEL S.S.R. E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 luglio 2002, n. 6457.

Inserimento dei dottori Margaritelli Giorgio e Ciribifera Giovanni nell'Albo regionale degli animatori di formazione in medicina generale istituito con DGR n. 8412 del 24 novembre 1993.

N. 6457. Determinazione dirigenziale 17 luglio con la quale si stabilisce di procedere all'inserimento dei dottori Margaritelli Giorgio e Ciribifera Giovanni nell'Albo regionale di cui all'oggetto.

Il testo integrale della determinazione di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale P. III (Avvisi e concorsi) n. 32 del 6 agosto 2002.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL'UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE
SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ORGANI,
ITER PROCEDIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO

Prot. n. 1637 - Gruppo misto - Costituzione della componente politica «verdi ecologisti» da parte del consigliere Carlo Ripa di Meana.

Si comunica che il consigliere Carlo Ripa di Meana, con nota pari protocollo in data 28 giugno 2002 ha dichiarato di costituire la componente politica «verdi ecologisti» all'interno del gruppo misto del quale è presidente il consigliere Maurizio Donati, appartenente alla componente politica «Comunista».

Il dirigente
FRANCESCO T. DE CAROLIS

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Albo regionale delle ditte boschive idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi - Rinnovo del tesserino alla ditta C.E.B. Impianti s.r.l. - Gubbio.

ATTO DISPOSITIVO PER RINNOVO TESSERINO D'IDONEITÀ N. 110
PROT. N. 35280/IV - DATA 23 LUGLIO 2002

Premesso, che con l'abrogazione della L.R. n. 32/1981 la materia già disciplinata dall'art. 6 «Albo regionale ditte idonee utilizzo boschi di enti pubblici» è ora regolamentata dalla L.R. 28/01 - art. 9, in base alle procedure transitorie indicate con deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2002, n. 77;

Considerato che la ditta boschiva C.E.B. Impianti s.r.l.

risulta iscritta, a norma dell'art. 6 della ex legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, all'Albo regionale delle ditte idonee all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad Enti pubblici ed in possesso del tesserino di idoneità n. 110 con validità quinquennale;

Esaminata la conforme domanda presentata in data 28 dicembre 2001, registrata al prot. n. 61509/IV, dalla ditta boschiva C.E.B. Impianti s.r.l. con sede a Gubbio - loc. Semonte - C.F. 01392380547, intesa ad ottenere il rinnovo del richiamato tesserino di idoneità n. 110 scaduto il 19 dicembre 2001;

Visto il parere favorevole del Coordinamento provinciale del C.F.S. di Perugia, espresso con nota registrata al prot. n. 33499/IV del 15 luglio 2002;

Visto il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Perugia, prot. CER/29838/2001/C PG00113 del 21 novembre 2001, dal quale risulta che la ditta in argomento è iscritta dal 22 ottobre 1983 al n. 137709 per l'attività anche di «taglio boschi»;

Rilevato che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sopra richiamato è comprensivo del nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);

Vista la proposta datata 19 luglio 2002 dell'istruttore e del responsabile del procedimento, favorevole al rinnovo del tesserino in oggetto;

Visto l'art. 9 della L.R. n. 28/2001;

Ritenuto, per quanto sopra di dover accogliere l'istanza in argomento;

SI DISPONE:

1. il rinnovo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/2001 e della DGR n. 77 del 30 gennaio 2002, del tesserino d'idoneità per concorrere alle aste boschive n. 110 con validità stabilita fino al 18 luglio 2007, alla ditta C.E.B. Impianti s.r.l. con sede a Gubbio - loc. Semonte - C.F. 01392380547.

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che il perdurare di condizioni meteorologiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria;

Vista la nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale dell'Umbria ha segnalato la necessità di porre in essere tutte le iniziative urgenti in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico;

Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria è nominato commissario delegato per tutte le attività finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione Umbria.

2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione Umbria i poteri per l'espletamento delle attività finalizzate a consentire il superamento della crisi idrica inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.

2. Per la predisposizione del piano il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

3. Il piano di cui al precedente comma 1 deve necessariamente contenere:

a) gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori;

b) il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, con indicazione della fonte finanziamento;

c) le attività anticipate dalla regione Umbria, dalla provincia di Perugia, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per far fronte all'emergenza idrica 2002;

d) gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Il piano può altresì contenere la definizione degli interventi atti a sostituire gli impianti irrigui esistenti con altri a minor consumo d'acqua, nonché la determinazione dei contributi da erogare per tali sostituzioni agli operatori agricoli interessati.

5. Il piano e le sue eventuali rimodulazioni, conseguenti ad ulteriori accertamenti evidenziando i risparmi o i maggiori apporti di risorse idriche derivanti dagli interventi stessi, è immediatamente operativo ed è trasmesso, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

6. Gli interventi previsti nel piano possono essere affidati anche a trattativa privata, invitando un numero di imprese aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve le altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 2, è costituito da cinque esperti; il presidente e due componenti sono designati dal commissario delegato ed i restanti componenti sono designati dal dipartimento della protezione civile. Il comitato è nominato con successivo provvedimento del commissario delegato, che ne fissa i compensi e le modalità di rimborso spese. Il relativo onere grava sulle disponibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 4.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato provvede a:

a) individuare nuovi punti di captazione e acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante la stipula di accordi e/o contratti ovvero mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché a modificare temporaneamente la destinazione delle risorse e l'assegnazione delle portate;

b) disporre l'acquisizione di forniture, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria ed ordinaria di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità;

c) portare a compimento, senza alcuna interruzione, le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) ed accelerare l'esecuzione di interventi inseriti nel piano, già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale o statale, approvando i progetti, disponendo la realizzazione delle opere anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9 della presente ordinanza, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque necessari al superamento dell'emergenza gravano sui fondi di cui all'art. 10 della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede altresì a:

a) realizzare interventi volti a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'abbassamento del livello del lago Trasimeno, a condizione che risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 citato in premessa;

b) realizzare interventi di emergenza finalizzati all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo da acque lacustri;

c) autorizzare l'esercizio straordinario di attingimenti per uso irriguo e di concessione già in essere, per una disponibilità idrica pari ad almeno un terzo dei consumi dell'anno 2001 e comunque fino ad un limite massimo di due milioni e mezzo di metri cubi per l'anno 2002.

2. I sindaci competenti per territorio, al fine di assicurare la qualità delle acque lacustri per gli usi di cui alla presente ordinanza, dispongono verifiche periodiche sui prelievi e sugli scarichi, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.). Gli esiti delle verifiche effettuate sono riferiti periodicamente al commissario delegato, anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti straordinari limitativi dei prelievi.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 ed al fine di superare l'attuale criticità della situazione di approvvigionamento idrico nella regione Umbria, il commissario delegato può inserire nel piano di cui all'art. 2 gli interventi di adduzione delle acque del bacino di Montedoglio, finanziati con le risorse derivanti dall'art. 141, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Ente irriguo umbro-toscano, nonché gli interventi urgenti finalizzati all'uso immediato degli invasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanuova sul fiume Chiascio, previa acquisizione dell'intesa con le amministrazioni, anche extraterritoriali, competenti per la predisposizione ed il governo dei bilanci e del demanio idrico.

Art. 7.

1. L'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti e l'autorizzazione all'esercizio avviene previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, ivi compresi quelli di competenza del Servizio nazionale dighe da rilasciarsi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni, dalla richiesta; decorso tale termine si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 vengano acquisiti mediante conferenza dei servizi da espletarsi ai sensi della vigente normativa, i termini sono ridotti alla metà.

3. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere.

4. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il commissario delegato può autorizzare l'immediata esecuzione dei lavori, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, entro il limite di due milioni di euro.

5. Il commissario delegato concede l'utilizzo delle risorse idriche individuate per il superamento della crisi, anche modificando la destinazione e l'assegnazione del-

le risorse stesse; dispone altresì i provvedimenti necessari a favorire il riciclo dell'acqua ed il riuso delle acque depurate presso attività industriali ed agricole.

6. I termini, previsti all'art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'occupazione d'urgenza di immobili oggetto di espletamento di indagini e di ricerche necessarie all'attività di progettazione e di esecuzione di opere e di interventi, sono ridotti alla metà.

7. L'onere per le occupazioni e gli espropri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza grava sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 8.

1. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, è autorizzato, per tutta la durata dello stato di emergenza, a corrispondere al personale compensi per lavoro straordinario, effettivamente prestato, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cinquanta ore mensili.

3. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato può conferire incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di cinque unità, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i); art. 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17.

Art. 10.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato:

a reperire i finanziamenti necessari nell'ambito dei fondi attualmente non programmati a valere sulle risorse per le «aree depresse» e destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale di programma per l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135 del 6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione delle somme necessarie sono effettuate dal commissario delegato con il piano di cui all'art. 2;

ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti alla regione Umbria sulla base dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 386, anno 2002.

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY »

- Valerio ONIDA »
- Carlo MEZZANOTTE »
- Fernanda CONTRI »
- Guido NEPPI MODONA »
- Piero Alberto CAPOTOSTI »
- Franco BILE »
- Giovanni Maria FLICK »
- Francesco AMIRANTE »
- Ugo DE SIERVO »
- Romano VACCARELLA »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal Giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

che il giudice remittente - dopo aver osservato che la questione è rilevante perché «dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale è stato emesso l'impugnato provvedimento» - rileva che l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione di quelle promozionali;

che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali richiamati;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con articolata memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della prospettata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro

nel giudizio a quo;

che, in considerazione di tale modifica che va ad innovare l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i termini della questione a suo tempo sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

F.to:

CESARE RUPERTO, *Presidente*

FRANCESCO AMIRANTE, *Redattore*

MARIA ROSARIA FRUSCELLA, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2002.

Il Cancelliere
M.R. FRUSCELLA

AVVISO

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Avv. PAOLA MANUALI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia

MODALITÀ DI VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|---|
| PERUGIA: | Libreria "La Fontana s.r.l." - via Sicilia, 53 Libreria Simonelli - corso Vannucci, 82 Centro Ufficio Buffetti - fraz. Ponte San Giovanni via Manzoni 202-204 | CORCIANO: | Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera, Via Di Vittorio |
| TERNI | Libreria Goldoni - via I° Maggio, 29 Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270 | FOLIGNO: | Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41 Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45 |
| ASSISI: | Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivortorto via Sacro Tugurio | GUALDO TADINO: | Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3 |
| CASTIGLIONE DEL LAGO: | Cartolibreria Angeloni Demetrio fraz. Pozzuolo Umbro - p.zza del Popolo, 3 | GUBBIO: | Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53 |
| CITTÀ DI CASTELLO: | Hobby's Park - Libreria del Maestro - Pomerio S. Florido, 16-bis | MAGIONE: | Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A |
| | | ORVIETO: | Tabaccheria Capretto - piazza del Popolo, 22 |
| | | SPOLETO: | Libreria La Libreria Nuova - via Porta Fuga, 4 Il Libro - corso Mazzini, 63 |
| | | TODI: | Libreria Foglietti - piazza del Popolo, 31 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 18/C |

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di "Leggi e regolamenti" e "Decreti del Presidente della Giunta regionale", possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 (IVA compresa)
(Compresa la connessione a Internet e la fornitura di CD-ROM)**

- A) **Parte I-II (Serie generale) - settimanale** compresi i supplementi ordinari e gli indici:
 - **annuale** **euro 51,65 (L. 100.000)** — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,03 (L. 2.000)**
 - **semestrale** **euro 28,41 (» 55.000)** — **arretrato** **il doppio**
- B) Supplementi straordinari:
 - **Abbonamento annuale euro 113,62 (L. 220.000)**
- C) **Parte III (Avvisi e concorsi) - settimanale** compresi i supplementi e gli indici:
 - **annuale** **euro 46,48 (L. 90.000)** — **costo di un fascicolo** (sino a 32 pagine) **euro 1,03 (L. 2.000)**
 - **semestrale** **euro 24,79 (» 48.000)** — **arretrato** **il doppio**
- D) **Parte IV - (decisioni Comitato di controllo) (sospesa pubblicazione)**
 - Prezzo dei fascicoli del Bollettino Ufficiale (tutte le parti) superiori alle 32 pagine **euro 0,77 (L. 1.500)**
a 16° o frazione
 - Per numero arretrato si intende quello delle annate precedenti l'esercizio in corso.
 - Gli abbonamenti si intendono sottoscritti ad anno o semestre solare e i termini per la loro sottoscrizione sono così fissati:
 - 1) entro il 31 maggio per gli abbonamenti annuali;
 - 2) entro il 31 marzo per gli abbonamenti del I semestre;
 - 3) entro il 30 settembre per gli abbonamenti del II semestre;
 - la parte V è gratuita e viene inviata agli abbonati alla parte I-II e alle sedi delle organizzazioni che ne facciano richiesta alla Direzione.
- E) **Raccolta di "leggi e regolamenti"** (4 fascicoli trimestrali + indice annuale e coperta per rilegare i fascicoli trim.li)
 - **abbonamento annuale euro 25,82 (L. 50.000)** — **costo di un fascicolo trimestrale** **euro 7,75 (L.15.000)**
- F) **Raccolta di "decreti del Presidente della Giunta regionale"** (2 volumi semestrali)
 - **abbonamento annuale euro 33,57 (L. 65.000)** — **costo di un volume semestrale** **euro 18,08 (L.35.000)**

I versamenti relativi agli abbonamenti vanno effettuati **esclusivamente** sul c.c.p. n. 12236063 intestato "Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria" - Palazzo Donini - 06100 Perugia, specificando l'esatta causale del versamento.

MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

I testi da pubblicare dovranno pervenire entro le ore 12 del lunedì della settimana precedente quella in cui si richiede la pubblicazione.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12236063 intestato a "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini - Perugia" (così come stabilito con DPGR 3 dicembre 1992, n. 659) - indicando sede legale; indirizzo e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

— **euro 1,55 (L. 3.000) per ogni rigo dattiloscritto su carta da bollo o uso bollo (massimo 60 battute) o frazioni di esso + IVA al 20%.**

Il testo può essere inviato anche tramite posta elettronica o floppy disk e in tal caso il richiedente l'inserzione usufruirà di uno sconto del 20% sull'importo dovuto per la pubblicazione.

L'invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo telefonico con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato anche il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano unitamente alla richiesta di pubblicazione contenente la dichiarazione che il testo inviato in forma elettronica è conforme all'originale.

Casella posta elettronica: **bur@regione.umbria.it.**